




DIARC



Soprintendenza
Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio
per il Comune di Napoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



Studio per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenibile del Centro Storico di Napoli sito UNESCO

29.04.2019

ALLEGATO A - Principali Regolamenti Nazionali

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

(Deliberazione Consiglio n. 1 del 11.1.2010, modificata da deliberazione n. 6 del 7.3.2011, n. 66 del 22.12.2011, n. 26 del 13.4.2015 e n. 5 del 29.1.2018)

Indice

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors) - definizione
- Art. 4 - Attuazione del Regolamento – Zonizzazione
- Art. 5 - Aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 - Limite di superficie
- Art. 7 - Tipologie ammissibili
- Art. 8 - Progetti unitari

CAPO II REGOLE GENERALI

- Art. 9 - Condizioni
- Art. 10 - Impatto acustico
- Art. 11 - Canone
- Art. 12 – Revoca/ sospensione della concessione
- Art. 13 - Rilascio della concessione
- Art. 14 - Conferenza di Servizi
- Art. 15 - Decadenza per inadempimento
- Art. 16 - Occupazioni abusive e senza titolo
- Art. 17 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 18 - Durata della concessione

CAPO III NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI

- Art. 19 - Norma Transitoria
- Art. 20 - Esclusioni

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino dell'uso del suolo pubblico per la categorie indicate nel seguente articolo 2, di pianificare, di regolamentare le tipologie, e di indicare le modalità di effettuazione di uso del suolo e delle modalità di occupazioni connesse.
3. Il presente Regolamento individua le tipologie di occupazioni ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Firenze, la loro disciplina e localizzazione, il tutto nella quantità massima di occupazione di suolo pubblico potenzialmente concedibile determinando i criteri per l'inserimento ambientale dei déhors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Firenze a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, disciplinati dalla vigente normativa di settore.
2. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, gli esercizi devono avere oltre ai locali adibiti alla preparazione almeno una sala interna dedicata al servizio di somministrazione.
3. Il Regolamento si applica inoltre alle attività artigiane di gelaterie e cioccolaterie e alle strutture fisse autorizzate come chioschi in possesso dei requisiti previsti per l'attività di somministrazione.
4. Possono altresì chiedere il rilascio di concessione le librerie e i teatri che svolgono attività accessoria di somministrazione

Art. 3 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors) - definizione

1. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, per occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alla attività.

Art. 4 - Attuazione del Regolamento : Zonizzazione

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

- "zona 1" del territorio comunale coincidente con l'area classificata Patrimonio Mondiale Unesco individuata nell'allegato "1" mappa cartografica ambito denso di assetti storici dominanti. Nella zona 1 per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i dehors devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città.
- aree del territorio comunale esterne alla "zona 1". Nelle altre aree del territorio comunale non ricomprese nella zona 1, sono consentite occupazioni con le stesse caratteristiche tecniche, ma senza limitazione di Tipologia.

Art. 5 - Aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico

1. Nell'ambito del tessuto cittadino sono state rilevate delle aree all'interno delle quali non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico ai fini del presente Regolamento. L'importanza di alcuni assi viari di notevole interesse storico-artistico ed ambientale, ed al contempo l'impossibilità strutturale di alcuni spazi (carreggiate di ridotte dimensioni, corsie a traffico intenso, ecc.) comportano la determinazione delle seguenti aree dove non è consentita l'occupazione del suolo pubblico a norma del presente regolamento:

Borgo Albizi (degli) dal n. 48/r (lato sinistro) fino all'incrocio con via del Proconsolo
Piazza Antinori (degli)
Lungarno Archibusieri
Lungarno A. M. L. De' Medici
Piazza bambine e bambini di Beslan
Piazza de' Frescobaldi
Piazza de' Rucellai
Piazzale Uffizi (degli)
Piazza Castellani
Piazza San Lorenzo
Piazza di Santa Maria Nuova
Piazza Santa Trinita
Ponte Vecchio
Via dell'Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)
Via Calimala (di)
Via Calzaiuoli (de)
Via C. Battisti
Via Corso (del)
Via degli Alfani (dall'incrocio con Via Ricasoli all'incrocio con Via de' Servi)
Via Guicciardini
Via Maggio
Via Por Santa Maria

Via Proconsolo (del)
Via Ricasoli (da P.zza San Marco all'incrocio con P. zza delle Belle Arti compresa)
Via Roma
Via San Giuseppe (lato Basilica di S. Croce)
Via Speciali (degli)
Via Strozzi (degli)
Via Tornabuoni
Via Vigna Nuova (della)
Largo Bargellini (lato Basilica di S. Croce)

Art. 6 - Limite di superficie

1. L'amministrazione mette a disposizione delle concessioni di cui al presente regolamento 14.000 metri quadrati nella "zona 1" e 6.000 nella "esterna alla zona 1".
2. Il massimo di superficie richiedibile da un esercente non può essere superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale.
3. L'utilizzo di spazi deve essere oggetto di apposita valutazione nell'ambito della notifica igiene degli alimenti e sotto il profilo dell'impatto acustico.
4. Le dimensioni ammissibili per la realizzazione dell'occupazione con dehors sono stabilite dal disciplinare tecnico per la concessione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto.

Art. 7 - Tipologie ammissibili

1. Le Tipologie di occupazioni ammesse, come meglio dettagliate nell'allegato "2" al presente regolamento, sono:

- **Tipologia A:** sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana e senza ringhiera.
- **Tipologia B:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, senza copertura stabile, aperta su tutti i lati.
- **Tipologia C:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con copertura stabile, aperta su tutti i lati.
- **Tipologia D :** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa su più lati e copertura stabile con occupazione stagionale continuativa.
- **Tipologia D*:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa su più lati (massimo 3) e copertura stabile con chiusura stagionale massima limitata al periodo 16/11-15/03

2. Esternamente alla Zona 1 sono ammissibili tutte le tipologie di dehor. All'interno della zona 1, in relazione a talune vie e piazze specificamente individuate, saranno invece ammissibili solo le tipologie di dehors individuate nel Protocollo sottoscritto con la locale Soprintendenza, di cui alla delibera di Giunta n. 679 del 29 dicembre 2017.

3. Le specifiche tecniche per la realizzazione delle strutture concedibili, sono contenute nel Disciplinare Tecnico applicativo, allegato n. 4 al presente Regolamento.

4. Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali con visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.

Art. 8 - Progetti unitari

1. Sono ammesse proposte unitarie (sia per via che per piazza) presentate almeno dal 75% degli operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area, con esclusione delle aree di cui all'art.5. e sempre nel rispetto della normativa tecnica.

Qualora nella piazza o via siano già state concesse occupazioni di suolo pubblico nell'ambito di un progetto unitario, le nuove richieste dovranno adeguarsi al progetto approvato.

CAPO II REGOLE GENERALI

Art. 9 - Condizioni

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - limitare l'occupazione alle aree concessionate;
 - esporre la concessione rilasciata in modo visibile al pubblico;
 - non utilizzare l'occupazione concessa oltre l'orario stabilito;

utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;

non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;

rimuovere l'occupazione alla scadenza della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi;

non arrecare alcun danno al selciato;

realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi esistenti.

prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;

osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;

provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 10 - Impatto acustico

1. L'utilizzo del dehor è fissato con termine alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento di classificazione acustica. Qualora si voglia eccezionalmente richiedere che il termine sia prorogato fino alle ore 01,00, dovrà essere presentata una "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.

Art. 11 – Canone

1. Le occupazioni per il ristoro all'aperto sono soggette al pagamento del canone, così come previsto dal Regolamento Cosap.

Art. 12 – Revoca/sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio è revocato o sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e dovrà prevedere un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

3. In caso di sospensione dell'esercizio effettivo della somministrazione per un periodo superiore a 3 mesi o in caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo ai titolari della concessione per ristoro all'aperto di liberare il suolo pubblico dall'occupazione entro 7 giorni dalla sospensione o cessazione della propria attività. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.

Art. 13 - Rilascio della concessione

1. Le istanze per il rilascio di concessione devono essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e del relativo Disciplinare tecnico.

2. Le istanze per il rilascio di nuovo titolo concessorio per coloro già titolari di concessione, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo concessorio preesistente

3. Resta inteso che il nuovo titolo concessorio sarà rilasciato soltanto a coloro che sono in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse.

Art.14 - Conferenza di servizi

1. L'esame delle domande di rilascio concessione per dehors è effettuato dalla Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. La Conferenza di servizi di cui sopra viene integrata da funzionari della Soprintendenza ai Beni architettonici nel caso di richieste di occupazioni rientranti nei casi previsti dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra la locale Soprintendenza ed il Comune di Firenze.

Art. 15 - Decadenza per inadempimento

1. Le violazioni, alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e comunque alle norme contenute nel presente Regolamento, reiterate per un numero superiore a due nell'arco di un anno solare, comporteranno la decadenza del titolo concessorio. Ai fini del provvedimento di decadenza, si fa riferimento all'atto concessorio che viene violato, a prescindere da eventuali variazioni intervenute nella titolarità del medesimo.
2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui, a seguito di rilievi fonometrici effettuati da parte degli organi accertatori, siano state riscontrate difformità rispetto ai limiti acustici, sia all'interno che all'esterno del locale, consentiti dalla legge.
3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.
4. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente versato.

Art. 16 - Occupazioni abusive e senza titolo

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 54 del 2009 e dal Regolamento di Polizia Urbana, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione in ogni caso sono punite con sanzione pecuniaria prevista dal successivo articolo 17.
2. Le sopra citate occupazioni devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con applicazione di sigilli e conseguente rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese, secondo le procedure previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città -, approvato con Delibera n. 69 del 24.07.2008.

Art. 17 - Sanzioni pecuniarie

1. Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 12, 15 e 16, nel caso di violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; la violazione di cui all'art. 16 è di considerarsi di particolare gravità e comporterà, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale stabilito dalle norme di riferimento.

Art. 18 - Durata della concessione

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03 – 15.11. e 16.11. –14.03.
2. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, salva sempre la possibilità dell'Amministrazione Comunale di sospenderle o revocarle.

CAPO III NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI

Art. 19 - Norma Transitoria

1. Sono escluse dalla applicazione dell' art. 6 comma 2 del presente Regolamento le concessioni che sono in scadenza al 14/03/2018 (per la stagione invernale) e scadute al 15/11/2017 (per la stagione estiva).
2. Ai fini della decadenza di cui al precedente articolo 15, si considerano utili le violazioni contestate in vigenza del presente Regolamento.
3. Il rilascio dei nuovi titoli avverrà riconoscendo priorità a coloro che risultino in possesso di un titolo concessorio al 14/03/2018 (per la stagione invernale) ed al 15/11/2017 (per la stagione estiva).


Art. 20 - Esclusioni

1. Nel caso in cui l'amministrazione conceda spazi di somministrazione stagionali per attività legate alla programmazione culturale estiva, tali concessioni di suolo pubblico non sono soggette alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Allegato 1: Cartografia zona Unesco

Allegato 2: Tipologie ammissibili e concept

Allegato 3: Disciplinare tecnico



TIPOLOGIE E CONCEPT			
TIPOLOGIA	MATERIALI	COLORI	CONCEPT
A SENZA PEDANA NE' RINGHIERA			
B PEDANA E RINGHIERA SENZA COPERTURA STABILE [SOLO OMBRELLONE - APERTA SU TUTTI I LATI]	struttura in acciaio tubolare verniciato, ringhiera in vetro temperato con doppia traversa centrale, pedane in multistrato marino e ombrelloni	tonalità dell'acciaio spazzolato (color steel) e del color ecrù e marrone (copertura)	1
	struttura in alluminio verniciato, ringhiera in vetro temperato, pedane in doghe di legno. Ombrelloni con fusto assemblato a baionetta	tonalità del grigio (color pietra serena e antracite) e del color ecrù (copertura)	6
C PEDANA E RINGHIERA CON COPERTURA STABILE [APERTA SU TUTTI I LATI]	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" mm. 8, involucro in pelle di lamiera a "nastro", pedane in multistrato marino, copertura in tessuto impermeabile	tonalità dell'acciaio grigio freddo e della brunitura	1
	struttura in alluminio verniciato, ringhiera in vetro temperato, pedane in doghe di legno, copertura trasparente.	tonalità del grigio, marrone e vetro	5
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less", pedane in legno trattato.	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (ocramarrone) e del grigio (pietra serena)	4
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" e visarm 5+5 fumè, lamiera metallica microforata. Pedane in pietra serena levigata e bisellata. Copertura in tessuto tesato, gres laminato Regolamento, cella fotovoltaica o pannello verde	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (tortora al testa di moro) e del grigio (pietra serena al ferro battuto)	3
	Acciaio verniciato, Vetro	Effetti Brunitura,	3

<p>D PEDANA E RINGHIERA CON STRUTTURA CHIUSA [CHIUSA SU PIU' LATI E COPERTURA STABILE]</p>	temperato "frame less" e visarm 5+5 fumè, lamiera metallica microforata. Pedane in pietra serena levigata e bisellata. Copertura in tessuto tesato, gres laminato Regolamento, cella fotovoltaica o pannello verde	tonalità del marrone (tortora al testa di moro) e del grigio (pietra serena al ferro battuto)	
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less", pedane in legno trattato.	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (ocramarrone) e del grigio (pietra serena)	2, 3
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" mm. 8, involucro in pelle di lamiera a "nastro", pedane in multistrato marino, copertura in tessuto impermeabile	tonalità dell'acciaio grigio freddo e della brunitura	1,3,4,5

Disciplinare tecnico per la concessione di suolo pubblico per ristoro all' aperto

- Art. 1 – Domanda
- Art. 2 – Criteri
- Art. 3 - Larghezza dell'occupazione
- Art. 4 – Distanze
- Art. 5 - Distanze dagli attraversamenti pedonali
- Art. 6 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art. 7 - Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato
- Art. 8- Aree pedonali
- Art. 9 - Aree carrabili in genere
- Art. 10- Controviali
- Art. 11 - Portici e percorsi pedonali coperti

Art. 1 - Domanda

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale- Direzione Attività Economiche che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità definite con il presente atto. Il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini previsti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia ambientale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.

2. La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
- dichiarazione di aver presa visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi;
- dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse;
- che la superficie esterna richiesta non è superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale;
- di presentare apposita valutazione nell'ambito della notifica igiene degli alimenti per l'utilizzo degli spazi esterni;

La richiesta deve tener conto dell'effettivo stato dei luoghi e deve potersi inserire nel medesimo senza necessitare modifiche alcune.

3. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

1. Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc..
2. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche stilistiche-architettoniche del contesto, oltre alla evidenziazione dei punti di ripresa in merito alla cartellonistica stradale orizzontale e verticale esistente.
3. Planimetrie
 - a. Stato attuale quotata in dettaglio dello stato dei luoghi

- b. Stato di progetto quotata in dettaglio
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
4. Prospetti
- a. Stato attuale quotata in dettaglio
 - b. Stato di progetto quotati in dettaglio
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
5. Sezioni
- a. Sezioni attuali quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei dehors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - b. Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei dehors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
6. Uno o più rendering e/o esatto foto-inserimento con la specifica del menù esposto se richiesto;
7. Uno o più prospetto esplicativo dei materiali usati nel progetto;
8. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto e l'idoneità statica (per strutture chiuse);
9. Dichiarazione che gli impianti elettrico e di riscaldamento saranno realizzati in base alla normativa vigente;
10. Valutazione previsionale d'impatto acustico se venga fatta richiesta di proroga e comunque con termine massimo entro le ore 01,00;
11. Documentazione completa della richiesta di autorizzazione paesaggistica qualora l'occupazione ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico per strutture di tipologia D
12. Gli elaborati tecnici dovranno essere quotati e redatti in scala minima 1:50, con particolari costruttivi in scala 1:20, con l'indicazione del RAL dei colori previsti.

Art. 2 Criteri

1. E' vietato installare sulle strutture dei dehors mezzi e messaggi pubblicitari.
 2. Non dovranno essere presenti altri elementi non previsti dai concept. Le fioriere potranno essere richieste, ma saranno oggetto di valutazione da parte della commissione. Potranno comunque essere eventualmente ammesse solo all'interno dei dehors, e non saranno ammessi fiori/verde artificiale.
 3. Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche. Le modalità di ancoraggio ammesse sulle pavimentazioni in pietra sono il fissaggio di perni nei giunti delle bozze o l'appoggio diretto al suolo.
 4. Le delimitazioni verticali devono essere coerenti con i concept sopra indicati ed in particolare trasparenti o in vetro;
 5. Le ringhiere dei nuovi manufatti dovranno avere un'altezza massima complessiva da terra di mt. 0,90.
 6. Non è consentito, per la zona 1, l'uso di teloni in materiale plastico, e comunque è vietata qualsiasi forma di chiusura anche temporanea effettuata con qualsiasi materiale che modifichi la tipologia ammessa, quali ad esempio barriere laterali, schermatura di uno o più lati, etc.
 7. Nei concept ove non è previsto l'uso dell'ombrellone, esso potrà comunque essere consentito previo parere espresso in sede di Conferenza di servizi. Gli ombrelloni devono essere in tessuto e tenuti in condizioni decorose. L'ammissibilità o meno dell'uso di ombrelloni non tradizionali (con o senza ancoraggio) è oggetto di valutazione in sede di Conferenza di servizi, che si esprimerà in relazione alle caratteristiche del luogo. La richiesta di concessione dovrà contenere anche l'indicazione del colore di ombrelloni e coperture stabili.
- Non saranno concesse coperture in occupazioni con profondità inferiore a m. 1,50.
Tutte le coperture ammesse dovranno rispettare l'altezza minima di m. 2,10.
8. Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
 9. Dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere date in sede di Conferenza di servizi, nell'ambito dei concept approvati.
10. E' ammesso il posizionamento di un **unico menù privo di illustrazioni**, ovvero di menù digitale, in entrambi i casi di dimensioni massime formato A3; è ammesso un **unico banco di servizio** all'interno del dehors, ad esclusione della tipologia A. Il posizionamento, le modalità di inserimento e/o l'eventuale supporto dovranno essere oggetto di esame in sede di Conferenza di servizi, sulla base di elaborati grafici e relazione a corredo della richiesta di autorizzazione complessiva.

11. Sono considerati **elementi accessori ai *dehors*** esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento e per il raffrescamento.

12. Eventuali **corpi illuminanti** scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

13. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta ed integrato alla struttura. Per le aree soggette al parere da parte della locale soprintendenza i corpi riscaldanti possono essere soltanto collocati a pavimento; Gli irradiatori di calore e i nebulizzatori d' acqua dovranno essere conformi alle normative vigenti.

14. Per le occupazioni di tipologia A gli elementi accessori possono essere esclusivamente a batteria ricaricabile.

15. Non è consentita **diffusione di musica sia dal vivo** che riprodotta negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico;

16. La pubblicità è vietata su tutti gli elementi costituenti l'occupazione così come il **logo dell'esercizio**.

17. E' ammesso, quale servizio di qualità, l'accesso gratuito ad Wireless a favore dei clienti.

Art.3 . Dimensioni dell'occupazione

1. Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti al Regolamento terra.

3. La lunghezza minima consentita a pari a m. 2 e la massima fino ml. 12,00.

4. La profondità minima consentita a pari a m.1.

5. Per le attività artigiane di gelaterie, cioccolaterie e commercianti su area pubblica operanti in strutture fisse autorizzate come chioschi è ammessa una occupazione massima di mq. 12.00.

Art. 4. Distanze

1. La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina, compresi i passi carrabili, deve essere pari a ml. 0,75.

2. Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio.

3. Le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli.

4. Le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50. La distanza minima dai manufatti stradali (paletti artistici, parapetonali, dissuasori e rastrelliere) e dai fusti arborei deve essere pari a ml. 0,50; non devono essere realizzate strutture interrato di qualsiasi natura entro una distanza di almeno 4 metri dal fusto stesso;

5. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

Art. 5. Distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili

1. per quanto attiene le distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili in caso di richieste di *dehors* dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:

2. Si individuano due tipologie:

2.1. *Dehors* senza copertura e ringhiera di altezza massima di cm. 0,90 da terra: dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=50cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); per eliminare la fascia di rispetto il *dehors* dovrà essere distanziato di 5m rispetto all'attraversamento pedonale;

2.2. *Dehors* con copertura : dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=100cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); è possibile ridurre o eliminare la fascia di rispetto con i seguenti distanziamenti rispetto all'attraversamento pedonale:

a) Fascia di 50cm con distanziamenti di 5m

b) Fascia nulla con distanziamenti di 10m.

3. La fascia dovrà essere delimitata da una striscia continua bianca sul perimetro e da una campitura con tratteggio inclinato a 45°.

4. La fascia dovrà risultare libera da qualsiasi oggetto e potrà essere prescritta l'installazione, a cura e spese del richiedente, di elementi dissuasori della sosta qualora si ravvisasse che la fascia risulti occupata,

impropriamente, da veicoli in divieto.

5. Si dovrà inoltre provvedere al rifacimento dell'attraversamento pedonale, a cura e spese del richiedente, qualora sia in pessime condizioni manutentive, per uniformare il grado di visibilità della segnaletica orizzontale (campitura fascia + attraversamento pedonale).

6. Tali regole sono valide in condizioni normali, ovvero sosta parallela e corsia di marcia adiacente con larghezza di circa 3-3,5m.

7. Eventuali diverse soluzioni, che garantiscono la visibilità reciproca tra pedone che si appresta ad attraversare e che quindi si trova in prossimità della sede stradale e guidatore del veicolo in transito situato ad una distanza di circa 30m dall'attraversamento, potranno essere valutate qualora la sede stradale presenti una configurazione particolare che si discosta in modo significativo dalla "normalità" predetta.

8. I casi particolari potranno essere valutati singolarmente con specifica istruttoria della Conferenza di servizi."

Art. 6. Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.

2. In caso di esposizione al traffico veicolare i manufatti devono essere dotati di banda adesiva rifrangente di colore giallo; se installati sulla carreggiata stradale occorre provvedere al tracciamento a terra, ove non presente, di idonea segnaletica orizzontale di margine o di ostacolo. Per quest'ultima, in zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere delle Commissioni competenti;

3. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;

4. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 7. Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato

1. Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

Aree pedonali

Aree carrabili in genere

Controviali

Portici e percorsi pedonali coperti

Piazze e slarghi esterni alla "zona 1"

Art. 8. Aree in genere

1. Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Regolamento Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- a) Non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- b) In ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,70 m. per le aree carrabili e 1,50 m. per le aree pedonali di libera circolazione dei pedoni;
- c) In zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque ml. 1,70= di libera circolazione dei pedoni per le aree carrabili e 1,50 m. per le aree pedonali;
- d) le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile, anche in presenza di senso unico di marcia, per i mezzi di servizio e soccorso maggiore o uguale a ml. 3,50.

Art. 9. Aree pedonali

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme di cui al precedente Art. 8 nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- a) Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede, in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso.

- b) Nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 12,00 compatibilmente con l' ampiezza della piazza o dello slargo
- c) Nelle strade pedonali la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a ml. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione potrà essere di ml. 2,00.

Art. 10. Aree carrabili in genere

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme di cui all' Art. 8 nelle aree carrabili le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- a. Non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- b. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- c. Sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta a pettine).

Art. 11. Controviali

1. Per controviale si intende la parte di sede stradale compresa tra il limite della carreggiata centrale ed il marciapiede, o in assenza di questo l'edificio.
2. Quando il controviale ospita una percorrenza veicolare valgono le regole delle strade carrabili.
3. Quando il controviale è adibito a marciapiede, pista ciclabile, area a parcheggio ed è diviso dalla carreggiata centrale da una fila di alberi, le occupazioni sono ammesse a condizione che siano ricomprese nella riprofilatura dell'area di pertinenza degli alberi o all'interno dell'area a parcheggio;
4. Quando nel controviale è presente un allargamento pedonale, in aggiunta ad un marciapiede di almeno ml. 1,70, le occupazioni potranno essere collocate sullo stesso (allargamento) anche se non in aderenza al fabbricato prospiciente.

Art. 12. Portici e percorsi pedonali coperti

1. Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e sollevanti;
2. La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 m.

Art. 13. Norma transitoria

Per le occupazioni rilasciate al 14/03/2018 (per la stagione invernale) ed al 15/11/2017 (per la stagione estiva) il titolare, al momento della richiesta del nuovo titolo di occupazione dovrà dichiarare di impegnarsi a :
adeguare la struttura alle regole tecniche di cui al protocollo sottoscritto con la locale Soprintendenza per le occupazioni sottoposte al parere della stessa;
adeguare la struttura alle regole tecniche di cui al presente disciplinare
Gli adeguamenti di cui al comma 1. devono essere eseguiti entro sei mesi dal rilascio del titolo medesimo o entro un periodo maggiore da valutarsi in sede di conferenza dei servizi.

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI
DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016) esecutiva dal 15 marzo 2004.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2005 (mecc. 2005 03893/122) esecutiva dal 9 agosto 2005, 27 marzo 2006 (mecc. 2005 11899/122) esecutiva dal 10 aprile 2006 e 28 luglio 2008 (mecc. 2008 01902/115) esecutiva dal 11 agosto 2008.

Allegati tecnici approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115) esecutiva dal 29 novembre 2004.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalita'

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Composizione

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

Articolo 5 - Progetti integrati d'ambito

Articolo 6 - Modalita' di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

Articolo 7 - Proroga dehors stagionali

Articolo 8 - Rinnovo dehors stagionali

Articolo 9 - Attivita'

Articolo 10 - Orario

Articolo 11 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

Articolo 12 - Danni arrecati

Articolo 13 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 14 - Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 - Deroghe

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

Indicazioni tecnico/ambientali relative al regolamento dei dehors

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.
2. Nel caso in cui la Città approvi i "progetti integrati d'ambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione dei valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicularmente (ad eccezione dei portici di recente edificazione) non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
12. Per dehors collocati in percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.
13. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
14. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
15. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.
16. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica Commerciale e dal Settore Arredo e Immagine Urbana, o dalle Circoscrizioni in collaborazione con i Settori anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni di Via.

4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors alla Circoscrizione territorialmente competente, che li trasmette al Settore Urbanistica Commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti e la Commissione di cui all'art. 6, comma 5. La Giunta Comunale per l'approvazione sottopone tali progetti al parere non vincolante del Consiglio Circoscrizionale competente.

5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno essere previste riduzioni della COSAP e della CIMP per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.

6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.

2. Tale concessione è rilasciata dal Settore COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione territorialmente competente per i dehors stagionali.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi in tutto il territorio cittadino e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.

4. Le domande di cui al comma 3, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetrie in tre copie (in quattro qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b. relazione tecnica;
- c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;

- d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
 - e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - m. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - n. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
 - o. autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente regolamento;
 - p. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto 11.
5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente all'arredo urbano. Tale commissione vedrà la partecipazione di almeno un membro dei settori competenti in materia di arredo urbano, viabilità e urbanistica commerciale e sarà integrata dal Settore Gestione Verde, nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.
6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.
7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è

variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Torino rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.

9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TARSU, al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Urbanistica Commerciale, al Settore Gestione del Verde, nel caso di aree verdi ed al Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio.

10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

ARTICOLO 7 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Direttore della Circoscrizione di pertinenza o al Dirigente del Settore COTSP a seconda delle rispettive competenze. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi (salvo i casi previsti dal Titolo 7 dell'allegato tecnico), indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) del

comma 4 dell'articolo 6. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Viabilità e Traffico e al Settore Gestione Verde, nel caso la richiesta interessi aree verdi, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore COTSP, al settore TARSU, al Settore arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione Verde, al Settore Urbanistica Commerciale e al Settore Attività Economiche e di Servizio.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

5. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 14, la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 10 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 11 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Attività Economiche e di Servizio.

ARTICOLO 12 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia Urbana.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di

non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 14 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione alla Circoscrizione, al Settore COTSP, al Settore Attività Economiche e di Servizio. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore COTSP emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero

inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 13;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
 - f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

ARTICOLO 17 - DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
 - b) alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana.
4. In attesa dell'approvazione del nuovo allegato tecnico, esso rimane quello approvato con deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2000-06024/52 in data 18 settembre 2000, per quanto non contrasta con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
5. In attesa dell'approvazione del nuovo allegato tecnico non possono essere rilasciate concessioni relative ai dehors continuativi di cui all'articolo 2 comma 3.
6. Per il primo anno di applicazione, i tempi previsti per il rilascio delle concessioni sono raddoppiati.
7. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS

TITOLO 1 - DEFINIZIONE

Per i dehors, come per altri aspetti di intervento che afferiscono alla sfera di competenza dell'Arredo Urbano, l'ammissibilità sul territorio cittadino "*in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino*" è stabilita mediante criteri di collocazione che discendono dall'organizzazione territoriale definita dallo strumento urbanistico generale e dal piano del colore adottati dalla Città.

Con riferimento alla qualificazione degli ambiti cittadini si individuano le possibilità di collocazione delle varie tipologie di intervento che devono risultare integrabili al sito mediante un qualificante inserimento nello scenario di percezione comune.

L'articolo 2 comma 1 del regolamento precisa la definizione di dehors come "*insieme di elementi ... che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto ...*" e al terzo comma introduce la significativa novità di poter mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare.

Dai commi 2 e 3, che demandano le specificazioni tecniche ambientali all'Allegato Tecnico, emerge lo stretto legame tra tale elaborato ed il Regolamento stesso, di cui costituisce parte integrante.

TITOLO 2 - AMBITI URBANI

La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici, tiene conto dei seguenti ambiti urbani : (vedere planimetrie: ciascun ambito è sempre comprensivo dell'intero sedime delle vie perimetrali)

2.A. PARTI STORICO AMBIENTALI SIGNIFICATIVE NEL TERRITORIO CITTADINO (vedere allegato A)

2.B. CENTRO STORICO PRINCIPALE (ZUCS Zona urbana centrale storica che comprende l'intero ADDENSAMENTO A1 al quale è aggiunto il primo isolato a sud di corso Vittorio Emanuele II, vedere allegato B)

La ZUCS si presenta in modo molto semplificato composta dalle seguenti porzioni di territorio:

- Quadrilatero di impianto romano/medioevale;
- Ampliamenti di epoca barocca sei-settecenteschi;
- Addizioni pianificate ed integrazioni otto-novecentesche.

All'interno della ZUCS si evidenziano (la sola piazza Gran Madre è esterna ma legata formalmente e funzionalmente al centro storico principale):

- 2.B.1. PIAZZE STORICHE (vedere allegato B)

- Bodoni
- Carlo Alberto
- Carlo Emanuele II
- Carlo Felice*
- Carignano
- Castello*
- Cavour
- Consolata
- Corpus Domini
- Emanuele Filiberto
- Gran Madre
- Lagrange
- Lamarmora
- Maria Teresa
- Palazzo di Città*
- Paleocapa
- Quattro Marzo/Botero
- Repubblica* (anfiteatro Juarriano/parte a sud corso Regina Margherita)
- S. Carlo*
- S. Giovanni
- Savoia
- Solferino
- Statuto* (compreso primo isolato di via Garibaldi)
- Visitazione
- Vittorio Veneto*

*N.B.: * Piazze in cui è ammesso il dehors esterno al porticato.*

- 2.B.2. PORTICI STORICI (porzioni porticate delle seguenti vie, corsi o piazze) e GALLERIE

- piazza Repubblica (porzione anfiteatro juarriano)
- piazza Vittorio Veneto
- via Po
- piazza Castello (compreso primo isolato via Barbaroux)
- piazza S. Carlo
- piazza Carlo Felice
- via Nizza

- via Sacchi
- corso Vittorio Emanuele II (compreso primo isolato corso G. Ferraris)
- corso Vinzaglio
- via Roma
- via Palazzo di Città
- piazza Palazzo di Città
- via Pietro Micca
- via Pomba
- via Cernaia
- piazza XVIII Dicembre
- corso S. Martino
- piazza Statuto (compreso primo isolato Via Garibaldi)
- corso Beccaria
- Galleria S. Federico
- Galleria Subalpina
- Galleria Umberto I

2.C. CENTRI STORICI MINORI (ZUSA Zone urbane storico ambientali - vedere allegati A e C)

Circoscrizione 1	BuonPastore (4), S.Secondo (3), Crocetta/S.Teresina (11)
Circoscrizione 2	
Circoscrizione 3	Borgo S.Paolo (22)
Circoscrizione 4	Cit Turin (12), Campidoglio (17), S.Donato (6), Cibrario (13)
Circoscrizione 5	V.Giachino (20), Madonna di Campagna (26), Lucento (19)
Circoscrizione 6	Regio Parco/Maddalene (21), Bertolla (28) Montebianco/Monterosa/Barriera Milano (27)
Circoscrizione 7	Borgodora (7), Aurora (25), Valdocco (9) Cuneo (23), RegioParco/Catania (24), Madonna del Pilone (8), Vanchiglia (1), Vanchiglietta (18)
Circoscrizione 8	S.Salvario (2), Borgo Po/Gran Madre (5), Borgo Po/Moncalvo (16), San Salvario Sud, (10), Crimea (15), Barriera di Casale (14), Cavoretto (29)
Circoscrizione 9	
Circoscrizione 10	Borgata Mirafiori (30)

2.D. TERRITORIO con valori ambientali (vedere allegato A)

- 2.D.1. VIALI ALBERATI (Tutela ambientale D.L. 490/1999)
 - Regina Margherita (sino a corso Tassoni)
 - Vittorio Emanuele II, con un isolato per parte (sino a corso Bolzano)
 - Galileo Ferraris (sino a corso Rosselli)
 - Re Umberto (sino a corso Rosselli)
 - Vinzaglio
 - Francia (sino a piazza Massaua)
 - Massimo d'Azeglio (sino a corso Dante)

- Stati Uniti (da corso Re Umberto sino a corso Mediterraneo)
- 2.D.2. PARCHI E GIARDINI (con o senza tutela ambientale D.L. 490/1999)
 - Parchi e giardini vincolati o in aree tutelate.
 - Parchi e giardini nel rimanente territorio.
- 2.D.3. SPONDE FLUVIALI (tutela ambientale D.L. 490/99, in parte)
- 2.D.4. TERRITORIO COLLINARE a destra del Fiume Po (tutela ambientale D.L. 490/1999)

2.E. RIMANENTE TERRITORIO CITTADINO

TITOLO 3 - CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

L'articolo 3 comma 1 del Regolamento recita:

"Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie e panche (di lunghezza non superiore a metri 2);
- b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti di cui all'allegato tecnico;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria".

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico.

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte del Settore Arredo e Immagine Urbana. Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto.

3.a Arredi di base (Art. 3 comma 1.a)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

3.b Elementi di copertura e riparo (Art. 3 comma 1.b).

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- Falda in tessuto variamente inclinabile, raccoglibile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
- Falda a doppia capote in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
- Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.
- Piccoli padiglioni seriali a pianta quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili, caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo di copertura in tessuto.

Indicazioni e precisazioni ambientali per tutte le tipologie di coperture e riparo

Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo 2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
- In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di calpestio (fatte salve le delimitazioni di cui al TITOLO 4.4).

Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa.

Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili e le modalità di inserimento nel territorio (vedere anche griglia localizzativa allegato D).

3.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale

Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è consigliata la realizzazione della protezione mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata nelle piazze di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della ZUCS con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti integrati d'ambito. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.

È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nel quadrilatero romano e nelle integrazioni otto-novecentesche della ZUCS, nelle ZUSA e nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale.

3.b.2. Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura, che consente mediante

l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Diffusasi in larga misura nel territorio urbano tale modalità di copertura, che presenta due modalità di sostegno, deve prevedere le seguenti limitazioni o accorgimenti riferiti:

- *3.b.2.1. Sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio e braccio ad inclinazione simile a quella delle falde.*

Tale modalità non è ammessa nelle piazze storiche di cui all'allegato B (vedere elenco), né nella ZUCS. E' caratterizzata da una struttura in legno o metallo di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

- *3.b.2.2. Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d'appoggio e braccio ad esso perpendicolare.*

Tale modalità non è ammessa nelle piazze storiche di cui all'allegato B (vedere elenco), né nella ZUCS e nelle ZUSA. Nel rimanente territorio in cui tale tipologia è consentita i sostegni inclinati non devono mai risultare debordanti rispetto all'ingombro massimo dell'area assoggettata ad O.S.P.

3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.

3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montante d'appoggio

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA. Potrà tuttavia essere ammessa nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione interessi ambiti di ampio respiro, previa attenta valutazione da parte della Commissione Tecnica del contesto ambientale e della facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.

Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.

3.b.5. Doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo

Tale tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano privo di caratteri di aulicità.

E' necessario che venga posta particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale.

Il tipo di tessuto di copertura deve risultare coordinato alle tende da sole del locale se presenti.

Tale tipologia, con le precisazioni sopra indicate, è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche e nell'intera ZUCS.

3.b.6. Copertura a pergola, o assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali

Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta ad inclinazione ridotta costituisce una tipologia di una certa raffinatezza che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura dei timpani laterali della struttura.

Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche, nel quadrilatero romano e negli ampliamenti barocchi della ZUCS.

3.b.7. Copertura in tessuto di piccoli (max 2,5x2,5 m) padiglioni su struttura leggera

Formata da una serie (n. max.6) di piccoli moduli ripetuti, quadrati o rettangolari, accostati o aggregati, con copertura in tessuto chiaro a piramide ribassata su struttura leggera, può consentire soluzioni accettabili dove è necessario ottenere un'immagine articolata, non compatta, oppure dove è possibile esclusivamente una organizzazione lineare dell'O.S.P.

Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche, nel quadrilatero romano e negli ampliamenti barocchi della ZUCS.

3.b.8. Coperture a padiglione, o di altra forma, in tessuto

Si riconoscono due modalità di utilizzo:

- 3.b.8.1. In spazi pubblici di una certa ampiezza è possibile aumentare le dimensioni dei moduli ripetibili (4,00 x 4,00 metri), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati (di cui al punto 7) con copertura a piramide ribassata diminuendone contemporaneamente il numero (n. max 4). E' ammessa anche la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
- 3.b.8.2. Tale copertura singola a padiglione, oppure inclinata o ricurva, in tessuto, nervata o tesa, su di una struttura o metallica o di altro materiale coerente costituisce una tipologia che può risultare accettabile se le sue dimensioni e la sua sagoma sono state accuratamente pensate in rapporto al sito in cui vanno ad inserirsi.

Ambedue le tipologie non sono ammesse nella ZUCS e nelle ZUSA e nelle piazze storiche.

Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale tali tipologie, con coperture preferibilmente in tela naturale chiara, possono essere consentite nelle aree con vincoli di cui sopra previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.

3.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto

Tale tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta centrale, necessita sempre di essere circondata da un congruo spazio libero praticabile.

La copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30° in tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce una modalità che può risultare di una certa raffinatezza riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità di cui al punto 6, soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

L'apparato di sostegno, ligneo o di altro materiale, deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Tale modalità può essere ammissibile in tutto il territorio cittadino ove esistano spazi adeguati con l'esclusione della ZUCS, delle ZUSA e delle piazze storiche.

Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale possono essere consentite solamente coperture in tela naturale chiara previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.

3.b.10. Copertura a pagoda

La tipologia a pagoda, generalmente realizzata in tessuto con struttura in vista largamente utilizzata per allestimenti di mostre e manifestazioni di breve durata, presenta per quanto riguarda i dehors la possibilità di essere collocata solamente nelle porzioni di territorio cittadino di recente edificazione non interessate da alcun vincolo o indicazione di carattere ambientale.

Il telo di copertura non deve prevedere prolungamenti raccogliabili attorno ai montanti.

La tipologia con struttura esterna che sorregge il telo di copertura aumenta l'impatto e pertanto risulta più difficilmente inseribile in spazi di modesta ampiezza.

Non è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.

Tale modalità non è ammessa nella ZUCS, nelle ZUSA, nelle piazze storiche, nei viali alberati e nel territorio oltre Po (con vincolo 490/1990), nei parchi e nei giardini (vincolati o meno). La tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni riportate ai punti 3.b.7, 3.b.8.1 e 3.b.8.2 per quanto riguarda l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o accostabili.

3.b.11. Strutture tese, vele e coperture innovative

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Commissione di cui al comma 5 dell'art.6 che ne verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Nel caso di predisposizione dei progetti integrati d'ambito, ai sensi dell'Art 5, è auspicabile la progettazione di apposite strutture a carattere innovativo in quanto la particolare situazione del sito e delle attività dovrebbero innescare un processo progettuale atto ad introdurre anche l'utilizzo di forme, materiali e modalità non previste nella presente classificazione.

3.c. Sistemi di delimitazione (Art. 3 comma 1.c)

3.c.1. Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'O.S.P. può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere ...).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ... non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Soprattutto nei contesti urbani più compatti il dehors costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione e della manutenzione del verde.

Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato.

3.c.1.1. Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, cemento o graniglia, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors.

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere la graniglia ed il cemento in tutta la ZUCS ed il legno naturale chiaro o rustico ovunque), il colore, l'indicazione (di massima da cm..... a cm.....) dell'altezza desiderata per le piante da collocare.

Si consigliano le seguenti essenze: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium...

Siti coerenti: vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

3.c.1.2. Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da:

- 3.c.1.2.a. Vasi, fioriere o contenitori accostati (h.max.50cm) in terracotta, legno, cemento o graniglia, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto nelle strade veicolari.

Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere la graniglia ed il cemento nella ZUCS ed il legno naturale chiaro o rustico ovunque), il colore, e l'indicazione dell'altezza (da cm..... a cm.....) delle piante che si intendono collocare.

Vasi, fioriere o contenitori di altezza superiore ai 50 cm, appositamente progettati in ragione di particolari soluzioni di inserimento ambientale della delimitazione, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Commissione di cui al

comma 5 articolo 6 che ne verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Si consigliano le seguenti essenze: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium....

- 3.c.1.2.b. Ringhiere a giorno (h.max.90cm) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.

Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.

La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto.

Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90 cm.).

Siti coerenti: vie e piazze veicolari.

3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 210 cm.), con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove le delimitazioni possono essere integrate da pannelli trasparenti con h. max di 160 cm. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso.

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors durante l'intero anno solare.

Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

3.c.2. Delimitazione orizzontale:

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.

Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi di immagine.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (articolo 4 comma 10).

Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Si ammette la collocazione di pedane semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee esclusivamente al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
- nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
- in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

3.d. Elementi ed attrezzature (Art. 3 comma 1.d)

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

TITOLO 4 - ULTERIORI INDICAZIONI TECNICOAMBIENTALI DEHORS CONTINUATIVI

Ai sensi dell'articolo 2 terzo comma del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors è possibile mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare e rinnovare tale possibilità per cinque anni con una procedura semplificata.

L'ottenere il significativo privilegio di occupare continuativamente, anche nei periodi di maggior congestione delle attività proprie di una grande città, gli spazi comuni per svolgere un'attività privata comporta in maniera ancora più significativa il dovere di contribuire anche formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana.

Tutte le tipologie individuate all'articolo 3 possono, se realizzate correttamente nei siti opportuni, essere mantenute continuativamente; devono comunque essere mantenuti i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Per i dehors continuativi si aggiungono le seguenti precisazioni e specificazioni, tenendo in dovuto conto che la preesistenza di un dehors stagionale non costituisce titolo per la trasformazione in manufatto continuativo e che l'impatto che viene a determinarsi deve essere attentamente valutato sotto tutti i molteplici aspetti tecnici ed amministrativi riferibili ad una permanenza continuativa:

1. i dehors continuativi non possono estendersi oltre il fronte del locale a cui si riferiscono quando sono collocati su sedime carrabile. Nel caso di dehors continuativi non è ammesso il raddoppio dell'occupazione suolo pubblico con dehors al di là della sede stradale comunque classificata;

2. gli arredi di base e le attrezzature (vedere articolo 3, comma 1.a.d) devono essere attentamente scelte per garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare;
3. se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto;
4. le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti, non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 1,60 metri. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso e deve essere di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione
5. le piante da collocarsi nei vasi o contenitori devono essere previste nei tipi resistenti alle temperature invernali.

TITOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA IN BASE AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (vedere allegato E)

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del Regolamento si allega la classificazione della rete viaria urbana come individuata dal Piano Urbano del Traffico.

TITOLO 6 - PIANI DI LOCALIZZAZIONE

Ai fini della qualificazione dell'immagine urbana attraverso la realizzazione di un organico quadro di inserimento ambientale dei dehors, nella ZUCS e nelle ZUSA, ed in ambiti territoriali caratterizzati da particolare densità insediativa di dehors, sia a carattere stagionale che continuativo, potranno essere adottati dalla Giunta Comunale, su proposta del Settore Arredo e Immagine Urbana, in accordo con i Settori Viabilità e Traffico, Urbanistica Commerciale, e nel caso l'area sia interessata da aree verdi, con il Settore Verde Pubblico Gestione, dei piani di localizzazione volti ad individuare le porzioni di sedime entro le quali unicamente potranno essere autorizzate, fatte salve tutte le risposdenze alle norme regolamentari e tecniche, le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le indicazioni contenute nell'allegato tecnico si applicano nei confronti delle concessioni relative ai dehors continuativi ed ai dehors stagionali per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore.

Per le concessioni di occupazione suolo pubblico con dehors a carattere stagionale relative a domande presentate dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 287 di "Occupazione suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi", e prima dell'entrata in vigore del presente allegato tecnico, l'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente allegato tecnico dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2008 previa presentazione di nuova documentazione tecnica o di dichiarazione, a firma di professionista abilitato, di conformità del progetto precedentemente approvato ai disposti del presente allegato tecnico.

Le nuove indicazioni apportate all'allegato tecnico non hanno incidenza rispetto alle semplici domande di rinnovo.

Inoltre, le eventuali modifiche al dehors, ammissibili alla luce degli elementi ora introdotti, che non comportino sostanziali cambiamenti del progetto autorizzato, possono essere consentite dalla Commissione Tecnica previa semplice domanda da parte del concessionario.



COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con Delibera C.C. n° 174 del 13/07/2017

Sommario

Premesse e finalità.....	3
Art. 1 - AMMISSIBILITÀ OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	3
Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	4
Art. 3 - LUNGHEZZA DEL FRONTE OCCUPATO.....	5
Art. 4 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE APERTA AL TRAFFICO VEICOLARE O ZTL.....	5
Art. 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE A TRAFFICO LIMITATO SENZA POSSIBILITÀ DI SOSTA (INGRESSO DA VARCO).....	6
Art. 6 - OCCUPAZIONE SU AREE PEDONALI.....	6
Art. 7 - OCCUPAZIONI SU MARCIAPIEDE.....	6
Art. 8 - OCCUPAZIONE IN PARTE SULLA SEDE STRADALE, IN PARTE SUL MARCIAPIEDE.....	7
Art. 9 - COLLOCAZIONE ISOLATA.....	7
Art. 10 - OCCUPAZIONE SOTTO I PORTICI.....	7
Art. 11 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE.....	8
Art. 12 - PEDANE.....	8
Art. 13 - ARREDI.....	9
Art. 14 - GAZEBO/DEHOR	9
Art. 15 - DIVIETI.....	10
Art. 16 - TRACCIAMENTO A TERRA DELL'AREA AUTORIZZATA.....	11
Art. 17 - TENDE.....	11
Art. 18 - PIANI D'AMBITO.....	11
Art. 19 - PROGETTO UNITARIO	12
Art. 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	12
Art. 21 - REVOCA – DECADENZA.....	13
Art. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	13
ALLEGATI (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P).....	16/31
BOZZA PIANO D'ABITO.....	32

Premesse e finalità

Il presente regolamento definisce le condizioni per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico ad uso degli esercizi di somministrazione, individuando le tipologie di arredo degli spazi ammessi e le relative procedure amministrative. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.

Lo scopo è di realizzare una corretta individuazione degli spazi ed un miglior decoro urbano, rendendo omogenee le strutture da collocare su suolo pubblico, in ossequio a normative e regolamenti comunali vigenti.

ART. 1 - AMMISSIBILITÀ OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1 - L'occupazione di suolo pubblico è consentita solo nelle aree pedonali, quali piazze e strade, sui marciapiedi, sotto i portici e sulla sede stradale negli spazi adibiti alla sosta e al parcheggio delle moto e degli autoveicoli, sui beni appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio indisponibile nonché sui tratti di aree private sulle quali sia stata costituita la servitù di pubblico passaggio, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2 - L'occupazione può essere:

- permanente;
- temporanea.

Per temporanea si intende l'occupazione per un periodo massimo di sei mesi nel corso dell'anno.

Esclusivamente in via temporanea è consentita l'occupazione della sede stradale nelle aree adibite alla sosta o al parcheggio, nel rispetto dell'art. 20, commi 1) e 3) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992) e dell'art. 175 e segg. del Regolamento di attuazione (vedi anche allegati del presente Regolamento A, B, C, D, M, N, I e P).

3 - Qualsiasi tipo di occupazione, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, deve essere conforme al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e successive modificazioni (abbattimento barriere architettoniche).

4 - Nel caso in cui vi siano più richieste di occupazione della medesima area in forma isolata permanente, le concessioni di suolo pubblico relative sono assentite previo esperimento di una procedura selettiva che assicuri l'imparzialità tra i possibili candidati. A parità di condizioni è preferita la richiesta di occupazione di suolo pubblico a minore distanza misurata dalla mezzeria del fronte occupato dall'esercizio rispetto al mezzeria del fronte dell'area richiesta nell'istanza.

5 - Il procedimento amministrativo oggetto del presente regolamento comporterà la richiesta di pareri ai competenti Uffici Tecnici comunali per i profili attinenti l'arredo, la mobilità e viabilità urbana e dei pareri necessari in presenza di eventuali vincoli urbanistico-edilizi insistenti sull'area interessata dall'istanza, nonché di abusi edilizi.

6 - Per esercizi di somministrazione si intendono i pubblici esercizi (bar e ristoranti) di cui al codice del commercio della Regione Toscana. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono comunque assimilabili a pubblici esercizi le attività di cui al successivo comma 7.

7 - Potranno inoltre essere considerate come attività rientranti al comma 6 anche le attività di cui ai codici ATECO 56.10.11 e 56.10.12 (Ristorazione con somministrazione),

56.10.20 e 56.10.30 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) 56.30.00 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina) e più precisamente:

- le attività commerciali di generi alimentari che non effettuano somministrazione assistita purchè dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;
- le imprese artigiane che esercitano la vendita di generi alimentari di propria produzione e che non effettuano somministrazione assistita purchè dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;

8 - Sono fatte salve eventuali altre attività consentite dallo specifico Regolamento di Polizia Urbana purchè previste dagli specifici Piani d'Ambito.

9 - Per l'occupazione di suolo pubblico in aree ove sono presenti parcheggi in ipogeo è obbligatorio presentare una relazione statica a firma di tecnico abilitato che comprovi la resistenza dei solai in relazione al carico aggiuntivo. E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari. E' inoltre richiesto l'impegno alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1 - La domanda per le varie tipologie di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata al SUAP compilando l'apposito modello disponibile sul portale AIDA e presentando i seguenti allegati che risultano essenziali ai fini del corretto esperimento dell'istruttoria:

1.1 - Relazione tecnica descrittiva dell'occupazione con breve descrizione degli elementi di arredo e degli eventuali elementi di delimitazione (che saranno poi dettagliatamente specificati e quantificati nella scheda di cui al successivo comma 1.4), segnalazione di situazioni particolari in prossimità dell'area interessata ad es. zone sosta disabili, altre occupazioni già presenti, stalli posti auto, aree pedonali, zone di traffico limitato o ordinario, cassonetti ed altri elementi che si ritiene utili.

1.2 - Planimetria con l'ubicazione del luogo interessato in scala 1:1000

1.3 - Tavola grafica contenente i seguenti elementi:

1.3.1 - Rilievo in scala 1:100 o 1:200 della zona limitrofa all'area da occupare, in cui siano rappresentati, oltre i fili degli edifici, la sede stradale ed i marciapiedi su ambo i lati, con indicazioni sull'uso del suolo (es. area pedonale), segnaletica verticale, fermate mezzi pubblici, cassonetti, stalli parcheggi, altre occupazioni già presenti ed ulteriori indicazioni utili. E' obbligatoria una sequenza fotografica per un raggio di mt 25 dall'attività;

1.3.2 - Rappresentazione planimetrica quotata dell'area occupata in scala 1:50, con indicazione del filo marciapiede (se esistente), muretti o spallette, dell'eventuale segnaletica orizzontale per la delimitazione dei parcheggi, posti auto per disabili ecc. Saranno comunque rappresentate, limitatamente all'affaccio sull'area da occupare, le murature che delimitano l'attività del richiedente e la proiezione sull'esterno degli assi delle pareti di confinamento, nonché lo spazio esterno esteso almeno 5 metri oltre detti assi;

1.3.3 - Particolari in pianta, prospetto e sezione degli arredi in scala 1:20, ovvero gli elementi di delimitazione, le pedane, i tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altro elemento di arredo da installare.

1.4 - Scheda quantificazione arredi, dove saranno indicativamente elencati gli arredi richiesti, con descrizione delle caratteristiche tipologiche, natura dei materiali, colori (corredati se possibile da immagini del prodotto) con indicazione degli elementi da installare.

1.5 - Indicazione di eventuali vincoli di Regolamento Urbanistico o cui al D.lgs 42/2004 ricadenti sull'area oggetto della richiesta di occupazione.

1.6 - Nel caso di presentazione di Progetto Unitario ai sensi del successivo art. 19 la domanda dovrà inoltre contenere:

- Relazione tecnica integrativa per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 19 ove siano ben individuate le peculiarità del Progetto Unitario e le ragioni della sua approvazione;
- Ulteriore elaborato grafico, alternativo al Rilievo di cui al punto 1.3, esteso per una zona limitrofa all'area da occupare per un raggio di mt 25 dall'attività. Nel rilievo devono essere ben rappresentati, oltre i fili degli edifici, la sede stradale ed i marciapiedi su ambo i lati, con indicazioni sull'uso del suolo (es. area pedonale), segnaletica verticale, fermate mezzi pubblici, cassonetti, stalli parcheggi, altre occupazioni già presenti ed ulteriori indicazioni utili;
- Rendering della struttura progettata;

2 - La trasmissione dell'istanza, firmata digitalmente dal richiedente o da procuratore speciale, deve avvenire esclusivamente attraverso il portale dei servizi alle imprese AIDA. Gli allegati dovranno essere firmati digitalmente da un tecnico iscritto ad albo professionale.

3 - Ove le installazioni non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 137 della LRT 65/2014 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia) è sempre richiesta l'attivazione del procedimento edilizio mediante la presentazione di:

- CIL, ai sensi del comma 2 lettera c-bis) dell'art. 136 della LRT 65/2014, per occupazioni temporanee comprese tra 90 e 180 giorni;
- SCIA, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 135 della LRT 65/2014, per occupazioni permanenti;

4 - È comunque prescritto il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica ed il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme del Regolamento Edilizio.

5 - Il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico già rilasciata con le procedure del presente articolo potrà avvenire in forma semplificata come di seguito specificato:

- La domanda dovrà essere presentata al SUAP compilando l'apposito modello di rinnovo disponibile sul portale AIDA. Il richiedente dovrà autocertificare nelle forme di legge che niente è variato rispetto alla concessione già rilasciata (non sono richiesti i documenti di cui al precedente comma 1);
- La trasmissione dell'istanza, firmata digitalmente dal richiedente o da procuratore speciale, deve avvenire esclusivamente attraverso il portale dei servizi alle imprese AIDA;
- Il rinnovo della concessione da parte dell'ufficio competente potrà avvenire solo previo sopralluogo di verifica di rispondenza a quanto dichiarato; sopralluogo da effettuare a cura dell'ufficio arredo urbano;

ART. 3 - LUNGHEZZA DEL FRONTE OCCUPATO

1 - La lunghezza (misurata parallelamente all'edificio o al ciglio stradale) dell'area occupata dovrà mantenersi all'interno della proiezione ortogonale dei confini del locale ove è esercitata l'attività di somministrazione. E' possibile richiedere l'occupazione di spazi limitrofi alla proprietà previa presentazione di nulla-osta a firma del proprietario confinante (vedi allegato A).

ART. 4 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE APERTA AL TRAFFICO VEICOLARE O ZTL

1 - L'occupazione della sede stradale, in caso di sosta non delimitata, avrà profondità massima di 2,00 ml (misurata ortogonalmente al ciglio stradale); in ogni caso, la larghezza della corsia di scorrimento per il traffico veicolare non potrà essere inferiore a 3,50 ml, da misurarsi al netto dello spazio riservato alla sosta, anche non delimitata, su ambo i lati della strada, ovvero ml 2,00 per ciascun lato (vedi allegato A).

2 - L'occupazione della sede stradale, in caso di sosta delimitata, con tipologia in linea o a pettine (90° rispetto al bordo marciapiede) avrà profondità massima pari al filo esterno della linea di delimitazione del parcheggio; in ogni caso la profondità non potrà superare ml 5,00 (Allegato B).

3 - L'occupazione della sede stradale, in caso di sosta delimitata, con tipologia a spina di pesce (inclinata a 30°, 45°, 60° rispetto al bordo marciapiede) avrà profondità massima pari al filo esterno della linea di delimitazione del parcheggio; in ogni caso la profondità non potrà superare ml 4,50 (Allegato C).

4 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE A TRAFFICO LIMITATO SENZA POSSIBILITÀ DI SOSTA (INGRESSO DA VARCO)

1 - L'area occupata potrà avere una profondità massima di 4,4 ml, garantendo una corsia per il passaggio veicolare non minore di 3,50 ml (Allegato D).

2 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 6 - OCCUPAZIONE SU AREE PEDONALI

1 - Occupazione di suolo pubblico in aderenza all'edificio (Allegato E):

1.1 - la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore a 4,40 ml;

1.2 - tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede opposto o il limite dell'area pedonale, dovrà essere lasciato un passaggio di almeno 3,50 ml, libero da qualsiasi intralcio.

2 - Occupazione di suolo pubblico non in aderenza all'edificio (Allegato F):

2.1 - la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore a 4,40 ml;

2.2 - tra l'edificio e la parte occupata, ove non vi sia presente il marciapiede, dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, di almeno 2,50 ml; qualora il marciapiede sia presente, la distanza da lasciare libera tra l'edificio e l'area occupata, può ridursi alla larghezza del marciapiede stesso con

un minimo comunque di 1,20 ml. Al fine di raggiungere la dimensione minima l'ufficio può prescrivere la messa in opera di pedane per colmare il dislivello tra marciapiede e struttura in progetto;

2.3 - tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede opposto o il limite dell'area pedonale, dovrà essere lasciato un passaggio di almeno 3,50 ml, libero da qualsiasi intralcio.

3 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 7 - OCCUPAZIONI SU MARCIAPIEDE

1 - Occupazione di suolo pubblico in aderenza all'edificio (Allegato G):

1.1 - la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore alla metà dell'ampiezza del marciapiede e comunque non maggiore di 4,00 metri.

1.2 - tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede dovrà essere lasciato un passaggio di almeno 1,20 ml, libero da qualsiasi intralcio.

2 - Occupazione di suolo pubblico non in aderenza all'edificio (Allegato H):

2.1 - la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore alla metà dell'ampiezza del marciapiede e comunque non maggiore di 4,00 metri.

2.2 - tra l'edificio e la parte occupata dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, di almeno 2,00 ml;

2.3 - tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede dovrà essere lasciata una distanza libera di almeno 0,50 ml; nell'eventualità che in prossimità del bordo del marciapiede sia presente un elemento di arredo o di altro genere, quale ad esempio un colonnino dissuasore, un palo segnaletico, etc., la distanza libera sopradetta sarà misurata dal limite esterno dell'ostacolo.

3 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 8 - OCCUPAZIONE IN PARTE SULLA SEDE STRADALE, IN PARTE SUL MARCIAPIEDE

1 - Nel caso di occupazione realizzata in parte sulla sede stradale, in parte sul marciapiede, occorre lasciare un passaggio per i pedoni di almeno 1,20 ml, libero da qualsiasi intralcio (Allegato I).

2 - Per la parte occupata sulla sede stradale si farà riferimento agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

3 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 9 - COLLOCAZIONE ISOLATA

1 - L'occupazione in forma isolata è consentita solo in aree pedonali (Allegato J).

2 - Tra l'area occupata ed il fronte dell'edificio dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, superiore ai 5 metri.

3 - L'area occupata non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio.

4 - La profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore alla metà dell'ampiezza della zona pedonale e comunque non potrà essere maggiore di 4,00 m.

5 - Per la concessione di tale aree si veda l'art. 1 comma 4.

6 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 10 - OCCUPAZIONE SOTTO I PORTICI

1 - Sotto i porticati non sono ammessi elementi di delimitazione ad esclusione delle fioriere, da collocarsi a filo interno del marciapiede e quindi nello spazio ricompreso nell'ingombro del colonnato (Allegato K).

2 - Non è consentito l'uso degli ombrelloni e pedane.

3 - E' altresì ammesso l'uso di tende frangisole contenute nella sagoma della campata del portico. La tenda seguirà il profilo dell'apertura (arco o architrave) e potrà essere estendibile solo in senso verticale. Non sono consentiti aggetti. La struttura sarà in metallo e la parte oscurante in tela di colore amaranto. Non sono ammesse altre colorazioni o scritte pubblicitarie. L'eventuale apposizione del logo dell'esercizio, dovrà essere di dimensioni contenute ed approvato dall'Ufficio Arredo Urbano. L'estensione della tenda non potrà superare i 3,5 metri da terra (Allegato L).

4 - E' vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie.

5 - L'area occupata non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio (salvo il nulla-osta dei proprietari confinanti di cui all'art. 3).

6 - L'occupazione di suolo pubblico si può estendere in lunghezza per non più di 12,50 metri lineari e comunque non oltre tre arcate dei portici (Allegato K)

7 - Tra l'edificio e l'area occupata dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, di almeno 3,40 m

8 - Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 11 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

1 - Gli elementi di delimitazione sono ammessi solo in caso di occupazione della sede stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti d'accesso di cui all'art. 4, 5 ed 8 del presente regolamento; mentre non sono ammessi per occupazioni totalmente sul marciapiede o in aree pedonali.

2 - La delimitazione dell'area occupata sarà realizzata esclusivamente con balaustra metallica in tubolare di acciaio di sezione quadrata, di altezza massima pari a 120 cm, senza alcuna pannellatura, secondo gli schemi tipologici dell'Allegato M. Nel caso di rinnovo di concessioni già rilasciate è consentito il mantenimento dell'altezza già autorizzata fino ad un massimo di 150 cm. Il solo colore ammesso è il grigio antracite; colorazioni, forme e/o materiali diversi potranno essere indicati nei Piani d'Ambito di cui al successivo art. 18 o nei Progetti Unitari di cui al successivo art. 19.

3 - E' ammessa inoltre la delimitazione con balaustra metallica in tubolare di acciaio di sezione quadrata, di altezza massima consentita pari a 120 cm, con pannellature a tutta altezza, completamente trasparenti in vetro o plexiglas/policarbonato. Nel caso di rinnovo di concessioni già rilasciate è consentito il mantenimento dell'altezza già

autorizzata fino ad un massimo di 150 cm. Colore come al precedente punto 2 (Allegato N).

4 - La perimetrazione deve essere di norma limitata a tre lati, escludendo il lato rivolto al fronte dell'edificio; tuttavia può essere presa in considerazione una parziale delimitazione su quest'ultimo lato ai fini di rendere più stabile l'intera struttura.

5 - Del manufatto sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20.

6 - Non sono ammesse delimitazioni con fioriere.

7 - Sulle balaustre di cui ai punti 2 e 3, è espressamente vietata l'apposizione di teli, cannucce, lastre o qualsiasi altra schermatura che possa oscurarne la trasparenza ad eccezione di quelle eventualmente indicate dai Piani d'Ambito o dai Progetti Unitari.

ART. 12 - PEDANE

1 - Le pedane, ammesse nel caso di installazione delle balaustre di cui all'articolo precedente (per aree concesse ai sensi dell'art. 4, 5 ed 8), dovranno essere realizzate in semplici doghe di legno;

2 - La quota della pedana deve risultare uguale a quella del marciapiede al cui margine si attesta (Allegato N).

3 - La pedana deve essere removibile e mai fissata alla pavimentazione sottostante o al marciapiede da cui è delimitata, lasciando liberi i servizi quali pozzetti, bocche di lupo o griglie.

4 - In nessun caso la pedana può essere posta in occlusione di rampe o parcheggi per disabili.

ART. 13 - ARREDI

1 - Gli arredi ammessi, da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani, ombrelloni di colore beige unificato. La collocazione di botti, barriques od altro oggetto consimile all'esterno dei locali dovrà essere autorizzata da parte dell'ufficio arredo urbano in relazione contesto urbano di appartenenza. L'eventuale esposizione di arredi non elencati nella scheda di cui all'art. 2 comma 1.4, saranno da considerarsi non autorizzati.

2 - Gli arredi dovranno essere preferibilmente di materiale naturale o dall'aspetto naturale e di semplice disegno, preferibilmente di tonalità scura e preventivamente approvate dall'Ufficio Arredo Urbano.

3 - Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l'indicazione numerica di massima dei singoli pezzi e la loro disposizione.

4 - Gli arredi proposti dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Arredo Urbano, mediante presentazione di depliant, foto o disegni in opportuna scala.

5 - Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi (con esclusione del nome dell'esercizio), l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario e la collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari, ad eccezione di quelle eventualmente indicate dai Piani d'Ambito o dai Progetti Unitari.

6 - In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

7 - E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

ART. 14 - GAZEBO/DEHOR

1 - La collocazione di gazebo/dehor è ammessa esclusivamente in aree pedonali (Allegato O).

2 - Il gazebo/dehor deve essere preferibilmente posizionato non in aderenza all'edificio. La tipologia di gazebo/dehor in aderenza all'edificio dovrà essere autorizzata da parte dell'ufficio arredo urbano in relazione contesto urbano di appartenenza o prevista del relativo Piano d'Ambito o del Progetto Unitario.

3 - L'area occupata dal gazebo/dehor, di norma, non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio.

4 - La profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere maggiore di 4,00 m.

5 - Il limite dell'area occupata deve distare almeno 5,00 m dal fronte dell'edificio su cui si trova l'attività del richiedente, fatto salvo l'eventuale gazebo/dehor in aderenza come indicato al precedente comma 2 (vedi art. 9).

6 - La superficie coperta del gazebo/dehor non potrà essere superiore a mq 15, con un'altezza al colmo non superiore a m. 3 salvo diversa previsione del relativo Piano d'Ambito e/o del Progetto Unitario;

7 - La struttura sarà in acciaio verniciato in grigio antracite. I Piani d'Ambito o il Progetto Unitario di cui ai successivi artt. 18 e 19 potranno prescrivere, dimensioni, colori e/o materiali (acciaio e legno) diversi rispetto ai precedenti commi 4, 5 e 6, al fine di integrare il gazebo/dehor con l'edificio o con il contesto urbano in cui si andrà ad inserire.

8 - Coperture in tessuto: dovranno essere usati materiali non lucidi, in tinta unita di colore beige. Sono vietati tamponamenti e coperture con teloni in Pvc o materiale analogo. I Piani d'Ambito o il Progetto Unitario potranno prescrivere colori e/o materiali diversi comprese eventuali soluzioni di copertura a lamelle orientabili.

9 - In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

10 - Non sono ammesse tamponature o altri elementi di delimitazione ad eccezione delle chiusure stagionali previste dallo specifico Piano d'Ambito o dal Progetto Unitario nel rispetto della LRT 65/2014. Le tamponature provvisorie dovranno essere realizzate con materiale rigido trasparente (vetro, plexigals o policarbonato trasparente). All'interno di tali tamponature non è consentita l'installazione di tende o altro materiale simile atto a ridurre od annullare l'effetto della trasparenza richiesto.

ART. 15 - DIVIETI

1 - Non è possibile l'occupazione di suolo pubblico:

- a) sulla sede stradale in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 ml dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale (Allegato P);
- b) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- c) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali di pericolo o di prescrizione, di impianti semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- d) allo sbocco dei passi carrabili;
- e) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nonché negli spazi riservati allo stazionamento e alle fermate;
- f) sulle aree destinate al mercato o su parcheggi adibiti ai veicoli per il carico e lo scarico di merci;
- g) per distributori automatici di prodotti;
- h) in caso di presenza di abuso edilizio nell'unità immobiliare oggetto di richiesta di occupazione. La presente limitazione decade al ripristino della situazione legittima e/o al rilascio della sanatoria edilizia;

2 - I soggetti dichiarati decaduti ai sensi del successivo art. 21 non potranno richiedere una nuova occupazione di suolo pubblico per un periodo pari alla durata residua della concessione decaduta con un minimo di un anno.

3 - Non potranno inoltre richiedere l'occupazione di suolo pubblico i soggetti destinatari di almeno tre verbali per violazioni dell'art. 20 del CDS. La limitazione è riferita ai sei mesi successivi all'ultimo verbale.

3 - E' comunque vietato tutto ciò che non è espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale come riportato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica presentata dal richiedente.

ART. 16 - TRACCIAMENTO A TERRA DELL'AREA AUTORIZZATA

1- E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio richiedente l'occupazione, del tracciamento a terra dell'area autorizzata, da eseguirsi con strisce di larghezza cm 5 in materiale elastoplastico autoadesivo di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell'area concessa, se la pavimentazione su cui insiste l'occupazione è in asfalto; con altre modalità da concordare se la pavimentazione è in lastre di pietra, marmo o altro materiale.

2 - Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

ART. 17 - TENDE

1 - Per le caratteristiche tecniche relative all'installazione di tende solari si rimanda all'art.33 del Regolamento Edilizio ed allo specifico Regolamento di Polizia Urbana.

2. Il colore dovrà essere in tinta unita di colore beige o amaranto. Sono vietati tamponamenti e coperture con teloni in Pvc o materiale analogo. I Piani d'Ambito potranno prescrivere colori diversi.

ART. 18 - PIANI D'AMBITO

1 - In applicazione del presente Regolamento e con riferimento alla bozza di schema allegato, i "Centri Commerciali Naturali" possono presentare proposte di specifici Piani d'Ambito.

2 - Il Piano d'Ambito deve essere riferito a parti specifiche e riconoscibili del territorio, contenere indicazioni mirate a valorizzare e salvaguardare la particolarità dei luoghi individuati, anche in funzione dei loro valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale. Le disposizioni tecniche specifiche contenute nei progetti d'ambito specificano ed integrano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, valuta la proposta presentata e se ritenuta meritevole l'approva con delibera di Giunta Comunale.

3 - Per i Piani d'Ambito gli allegati:

- da "A" a "K" risultano vincolanti per le sole dimensioni minime della carreggiata, della zona pedonale e dei marciapiedi;
- gli allegati da "M" ad "O" potranno essere derogati in ragione della particolare peculiarità del Piano d'Ambito;

4 - Le proposte di cui al successivo art. 19 su aree di possibile interesse di un Piano d'Ambito, dovranno essere necessariamente inserite all'interno del Piano stesso.

5 - L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di predisporre specifici Piani d'Ambito ove non pervengano proposte da parte degli operatori interessati.

ART. 19 - PROGETTO UNITARIO

1 - In applicazione del presente Regolamento ed in caso di impossibilità del richiedente a partecipare ad un Piano d'Ambito di cui al precedente art. 18, si potrà attivare la richiesta di uno specifico Progetto Unitario che preveda, in relazione alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o del contesto urbano in cui lo stesso è ubicato, modalità progettuali, dimensioni e/o forme diverse rispetto alla tipologia standard prevista dal presente Regolamento.

2 - Il concetto fondamentale che deve guidare il Progetto Unitario è la qualità e l'estetica derivante dal particolare valore progettuale ed artistico della proposta. Il richiedente dovrà presentare un progetto particolarmente innovativo o artisticamente pregevole le cui peculiarità difficilmente possono essere codificate all'interno del Regolamento. Il mancato rispetto di quanto indicato al presente comma comporta l'inammissibilità della domanda presentata.

3 - Le disposizioni tecniche specifiche contenute nel Progetto Unitario specificano ed integrano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente Regolamento. Per i Progetti Unitari gli allegati:

- da "A" a "K" risultano vincolanti per le sole dimensioni minime della carreggiata, della zona pedonale e dei marciapiedi;
- gli allegati da "M" ad "O" potranno essere derogati in ragione della particolare peculiarità del Progetto Unitario;

4 - L'Amministrazione Comunale valuta la proposta presentata e se ritenuta meritevole, previo parere favorevole degli uffici di cui al comma 5 dell'art. 1, l'approva previo assenso da parte della Giunta Comunale. Per tali progetti gli uffici si possono avvalere

anche dei pareri delle specifiche commissioni edilizie o del paesaggio in caso di aree vincolate.

5 - L'eventuale Progetto Unitario in aree interessate da Piani d'Ambito dovrà necessariamente essere approvato all'interno dello specifico Piano.

6 - Ha valore di progetto unitario anche l'approvazione di un progetto di opera pubblica per la sistemazione di una piazza o altro luogo urbano.

ART. 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 - Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative ed i regolamenti in materia ed eseguire a regola d'arte i lavori connessi all'occupazione concessa. Ha inoltre l'obbligo di:

- 1.1 - rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione
- 2.1 - rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
- 3.1 - ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune;
- 4.1 - esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 5.1 - mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- 6.1 - non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione;
- 7.1 - evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione;
- 8.1 - vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

ART. 21 - REVOCA – DECADENZA

1 - Il Comune di Livorno ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi discrezionalmente valutati, di superiore interesse pubblico. Al concessionario sarà restituita la parte dell'importo della tassa eccedente l'effettivo periodo di occupazione, senza interessi.

2 - Il Comune in qualsiasi momento può modificare il provvedimento di concessione eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.

3 - Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:

- 3.1 - reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte dall'atto di concessione;
- 3.2 - mancato pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap);
- 3.3 - sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
- 3.4 - uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
- 3.5 - in caso di presenza di abuso edilizio nell'unità immobiliare oggetto di richiesta di occupazione;

4 - In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In difetto, provvede il Comune a spese del titolare.

5 - Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1 - Le concessioni di cui al presente regolamento dovranno avere durata certa. Le concessioni temporanee fino ad un massimo di 6 mesi nel corso dell'anno solare, le concessioni permanenti fino ad un massimo di tre anni; entrambe senza possibilità di rinnovo automatico, di rinnovo tacito e di diritto di insistenza, ossia non è possibile riconoscere al concessionario uscente alcuna posizione di vantaggio rispetto al rinnovo della concessione a suo favore. Esclusivamente per le concessioni relative ai Piani d'Ambito ed al Progetto Unitario di cui ai precedenti artt. 18 e 19 la concessione permanente potrà essere rilasciata fino ad un massimo di cinque anni senza possibilità di rinnovo automatico, di rinnovo tacito e di diritto di insistenza, ossia non è possibile riconoscere al concessionario uscente alcuna posizione di vantaggio rispetto al rinnovo della concessione a suo favore. Per uniformare tutte le concessioni del Piano d'Ambito la scadenza dei cinque anni parte dalla data di approvazione del Piano d'Ambito.

2 - Le concessioni per l'occupazione a carattere temporaneo terminano nell'anno solare di rilascio, e pertanto l'occupazione dello stesso spazio o suolo pubblico per successivi periodi formerà oggetto di un nuovo e distinto provvedimento di concessione.

3 - Le concessioni per l'occupazione di pertinenza di immobile di proprietà comunale potranno avere durata massima pari a quella già prevista dalla convenzione di affidamento dell'immobile.

4 - Le concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente norma rimangono fino alla loro naturale scadenza.

5 - Le eventuali clausole di rinnovo tacito o automatico dopo la scadenza della concessione debbano intendersi illegittime, per contrasto con l'articolo 16, quarto comma del d.lgs. 59/2010.

6 - Il concessionario di provvedimenti già assentiti, di durata pluriennale per periodi di occupazione limitati a pochi mesi in ogni anno solare (cd. stagionali), è tenuto a presentarsi presso l'ufficio comunale competente, nei tempi previsti dallo stesso provvedimento, per le formalità riguardanti il pagamento annuale della relativa tassa; diversamente decadrà dalla concessione.

7 - E' negata la concessione di suolo pubblico nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento della TOSAP per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.

8 - Potrà essere consentita la regolarizzazione di strutture non volumetriche già autorizzate ma prive di concessione per mancata richiesta di rinnovo qualora risultino rispettati tutti i requisiti del presente regolamento. Il presupposto della regolarizzazione nasce dal concetto di palese irragionevolezza nel negare un provvedimento divenuto permessibile al momento della nuova richiesta. La doppia attività di smontaggio e

ricostruzione lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente concedibile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative sia per il cittadino che per la Pubblica Amministrazione con la conseguenza contrastante con il principio di proporzionalità, logicità ed economicità che deve seguire l'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione). La regolarizzazione potrà avvenire solo a prova della liquidazione dei pagamenti di cui al precedente comma 7.

9 - Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (del. C.C. n. 84 del 29.6.1994 e s.m.i.) nonché al vigente Regolamento di Polizia Urbana.


10 - Il presente regolamento sostituisce integralmente le norme contenute nel "Disciplinare per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla delibera di G.C. n. 210 del 19.06.2007, e n. 65 del 21.2.2014, con esclusione delle fattispecie di cui al successivo comma 11. Il Piano d'Ambito di via Grande approvato con delibera di G.C. n. 146 del 10.05.2012, come modificato dalla delibera di G.C. n° 65 del 21.2.2014, decade trascorso un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento; sono comunque fatte salve le fattispecie di cui al successivo comma 11.

11 - E' consentito il rinnovo di concessioni in scadenza con l'applicazione delle norme di cui al "Disciplinare per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla delibera di G.C. n. 210 del 19.06.2007, e n. 65 del 21.2.2014 e del Piano d'Ambito di via Grande approvato con delibera di G.C. n. 146 del 10.05.2012, come modificato dalla delibera di G.C. n° 65 del 21.2.2014, fino al 31 dicembre 2018. Condizione essenziale perchè ciò possa avvenire è che gli arredi e/o materiali utilizzati per l'occupazione di suolo pubblico siano simili a quelli indicati dal presente Regolamento previa verifica da parte dell'ufficio arredo urbano. Al fine di salvaguardare il decoro urbano potranno comunque essere impartite minime prescrizioni di adeguamento.

12 - L'inosservanza delle previsioni del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada ove previste, salvo che il fatto non costituisca ipotesi di reato di cui all'art. 633 del C.P. (Codice Penale).


Allegato A

Occupazione di suolo pubblico totalmente sulla sede stradale
aperta al traffico veicolare o ZTL
(Art. 4.1)




Allegato B

Occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale con
area di sosta delimitata
(Art. 4.2)




Allegato C

Occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale con
area di sosta delimitata con tipologia parcheggi
a spina di pesce (inclinata a 30°, 45°, 60°)
(Art. 4.3)




Allegato D

Occupazione di suolo pubblico totalmente sulla sede stradale a traffico limitato (ZTL) senza possibilità di sosta (Art. 5)




Allegato E

Occupazione di suolo pubblico su aree pedonali in
aderenza all'edificio
(Art. 6.1)




Allegato F

Occupazione di suolo pubblico su aree pedonali non in aderenza all'edificio (Art. 6.2)




Allegato G

Occupazione di suolo pubblico totalmente sul marciapiede,
in aderenza all'edificio
(Art. 7.1)




Allegato H

Occupazione di suolo pubblico totalmente sul marciapiede,
non in aderenza all'edificio
(Art. 7.2)



Allegato I


Occupazione in parte sulla sede stradale ed in parte sul marciapiede (Art. 8)



Allegato J


Collocazione isolata

(Art. 9)




Allegato K
Occupazione sotto i portici
(Art. 10)

ATTIVITA' DEL RICHIEDENTE



min. 3,40 ml

SOTTO PORTICO



AREA CARRABILE



Allegato L

Occupazione sotto i Portci

TENDE FRANGISOLE


(Art. 10.3)

- La tenda dovrà seguire il profilo dell'apertura (arco o architrave) e potrà essere estensibile in verticale.
- La struttura sarà in metallo e la parte oscurante in tela di colore uniforme amaranto. Non sono ammesse altre colorazioni, loghi o scritte pubblicitarie.
- L'estensione della tenda non potrà superare i 3,5 m da terra



Allegato M
Elementi di delimitazione
BALAUSTRATA H 120 cm
(Art. 11.2)

Struttura in tubolare di acciaio verniciato




FRONTE

SEZIONE

Non sono ammesse pannellature a
tamponamento della balaustra

Allegato N

Elementi di delimitazione BALAUSTRATA H 120 cm (Art. 11.3)




Allegato O
GAZEBO
(Art. 14)

La collocazione del gazebo è ammessa solo in aree pedonali


Coperture in tessuto. Non è ammesso l'uso di materiali lucidi

Non è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.



Allegato P

Divieto di occupazione in prossimità delle intersezioni stradali (Art. 15.1, 15.2)





COMUNE DI LIVORNO

SCHEMA ALLEGATO

*In applicazione dell' art. 18 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione
(Delibera C.C. n° __ del __.__.__)*

PIANO D'AMBITO QUARTIERE _____

Approvato con Delibera G.C. n° ____ del __.__.__

Sommario

<u>Premesse e Finalità.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Ammissibilità occupazione suolo pubblico.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Aree interessate.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di occupazione di suolo pubblico.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Tipologie d'occupazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Lato da occupare sugli scali.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Elementi di delimitazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Pedane</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Arredi.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 9 - Gazebo/Dehor.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 - Tende.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 - Divieti, obblighi ed altre prescrizioni.....</u>	<u>6</u>

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

PREMESSE E FINALITÀ

Il presente piano d'Ambito - redatto in applicazione dell'art. 18 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione", che d'ora in avanti sarà abbreviato in "Regolamento Generale" (approvato Delibera C.C. n° __ del __.__.__) - definisce i criteri specifici da adottare nella concessione degli spazi pubblici del Quartiere _____ ai fini di valorizzarne i caratteri storici, ambientali e promuoverne le potenzialità turistiche e commerciali.

ART. 1 - AMMISSIBILITÀ OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1 - Oltre a quanto indicato all'art. 1 del Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico possono richiedere l'occupazione di suolo anche le seguenti ulteriori attività: (indicare se di interesse solo quelle già consentite nel Regolamento di Polizia Urbana).

ART. 2 - AREE INTERESSATE

1 - Le aree interessate al presente progetto d'ambito, sono di seguito elencate:

Via _____	Scali _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Scali _____
Piazza _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Piazza _____	Piazza _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Via _____	Via _____
Piazza _____	Via _____

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1 - Per l'ammissibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico e sulle modalità di presentazione si rimanda agli art. 1 e 2 del Regolamento Generale.

ART. 4 - TIPOLOGIE D'OCCUPAZIONE

1 - Per la lunghezza del fronte occupato e per le varie tipologie di occupazione del suolo pubblico per quanto non espressamente riportato al seguente Piano si fa riferimento agli articoli 3-4-5-6-7-8-9-10 del Regolamento Generale.

ART. 5 - LATO DA OCCUPARE SUGLI SCALI

1. L'occupazione del suolo pubblico sugli Scali sarà possibile solo sul lato della spalletta del canale (Allegato 1), salvo i seguenti casi:

- scali _____
- scali _____
- scali _____
- scali _____

che sarà autorizzata solo sul lato edificio (Allegato 2). In entrambi i casi l'area occupata potrà avere una profondità massima di (da definire) ml, garantendo una corsia per il passaggio veicolare non minore di 3,50 ml.

ART. 6 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

1 - Gli elementi di delimitazione sono ammessi solo in caso di occupazione della sede stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti d'accesso; mentre non sono ammessi per occupazioni totalmente sul marciapiede o in aree pedonali.

2 - La delimitazione dell'area occupata sarà realizzata esclusivamente (da definire) secondo gli schemi tipologici dell' Allegato 3. Il solo colore ammesso è il (definire il colore); è espressamente vietata l'apposizione di teli, cannicci, lastre o qualsiasi altra schermatura che possa oscurarne la trasparenza.

3 - Del manufatto sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20.

4 - Non sono ammesse delimitazioni con fioriere.

ART. 7 - PEDANE

1 - Le pedane, ammesse nel caso di installazione delle balaustre di cui all'articolo precedente, dovranno essere realizzate in semplici doghe di legno verniciato di (definire il colore);

2 - La quota della pedana deve risultare uguale a quella del marciapiede al cui margine si attesta.

3 - La pedana deve essere removibile e mai fissata alla pavimentazione sottostante o al marciapiede da cui è delimitata, lasciando liberi i servizi quali pozzetti, bocche di lupo o griglie.

4 - In nessun caso la pedana può essere posta in occlusione di rampe o parcheggi per disabili.

ART. 8 - ARREDI

1 - Gli arredi ammessi, da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, arredi, tavoli della tipologia indicata nell'Allegato 4, in color (definire il colore); poltrone o piccoli divani, ombrelloni con telo ombreggiante di colore (definire il colore) unificato. (La collocazione di botti o barriques all'esterno dei locali deve essere opportunamente motivata). L'eventuale esposizione di arredi non elencati nella scheda di cui all'art. 2 comma 4 del Regolamento Generale, saranno da considerarsi non autorizzati.

2 - Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l'indicazione numerica dei singoli pezzi e la loro disposizione.

3 – Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi (con esclusione del nome dell'esercizio) e l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario. (La collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari, è consentita solo se opportunamente motivata e progettata).

4 - In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

5 – E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

6 – In caso di richieste per l'occupazione di spazi collocati sopra parcheggi ipogei o altre proprietà sotto il livello stradale, il richiedente dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 1 comma 9 del Regolamento Generale.

ART. 9 - GAZEBO/DEHOR

1 - La collocazione di gazebo/dehor è ammessa esclusivamente in aree pedonali (Vedi Allegato "O" del Regolamento Generale).

2 - Il gazebo/dehor deve essere preferibilmente posizionato non in aderenza all'edificio (se motivate possono essere comunque accettate soluzioni diverse).

3 - L'area occupata dal gazebo/dehor non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio commerciale.

4 - La profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere maggiore di (definire) mt.

5 - Il limite dell'area occupata deve distare almeno 5,00 m dal fronte dell'edificio su cui si trova l'attività del richiedente (vedi art. 9 del Regolamento Generale – per particolari situazioni motivate potranno essere previste misure differenti).

6 - La superficie coperta del gazebo/dehor non potrà essere superiore a mq (definire) con un'altezza al colmo non superiore a m. 3;

7 - La struttura sarà in materiale da definire tra acciaio o legno verniciato di (definire il colore).

8 - Coperture in tessuto: dovranno essere usati materiali non lucidi, in tinta unita di colore (definire il colore). (In alternativa potranno essere proposte soluzioni di copertura a lamelle orientabili).

9 - In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

10 - Non sono ammesse tamponature o altri elementi di delimitazione (ove espressamente previste potranno essere consentite eventuali chiusure stagionali nel rispetto della LRT 65/2014. Le tamponature provvisorie dovranno essere realizzate con materiale rigido trasparente vetro, plexigals o policarbonato trasparente. All'interno di tali tamponature non è consentita l'installazione di tende o altro materiale simile atto a ridurre od annullare l'effetto della trasparenza richiesto.)

ART. 10 - TENDE

1 - Le tende saranno realizzate con teli ombreggianti in materiali non lucidi, in tinta unita di colore (definire il colore). Per le caratteristiche tipologiche e per le modalità di presentazione della domanda d'installazione, si rimanda all'art. 33 del Regolamento Edilizio ed allo specifico Regolamento di Polizia Urbana.



ART. 11 - DIVIETI , OBBLIGHI ED ALTRE PRESCRIZIONI

Per i divieti ed obblighi da osservare, i tracciamenti da eseguire, per le norme sulla revoca e decadenza della concessione; per le norme transitorie e finali, si fa riferimento agli specifici articoli del Regolamento generale.


Allegato 1

PIANO AMBITO QUARTIERE _____

Occupazione di suolo pubblico sugli scali dei Fossi sul lato spalletta
(Art. 5)



Allegato 2
PIANO AMBITO QUARTIERE _____
Occupazione di suolo pubblico sugli scali dei Fossi sul lato edifici
(Art. 5)




L'occupazione degli scali sul lato edifici è consentita soltanto nei seguenti casi:

- Scali _____
- Scali _____
- Scali _____
- Scali _____



Allegato 3
PIANO AMBITO QUARTIERE _____
Elementi di delimitazione BALAUSTRATA
(Art. 6)

Struttura in tubolare di acciaio verniciato *indicare il colore*



Elementi di delimitazione con arredo (rendering)

Allegato 4
PIANO AMBITO QUARTIERE _____
Elementi di arredo
TAVOLI E SEDIE (Art. 8)

SEDIA senza braccioli, a gambe non incrociate, color *indicare il colore*




TAVOLO piano quadrato, a gamba unica, color *indicare il colore*




Oltre ai tavoli ed alle sedie, sono ammesse poltrone, piccoli, divani, ombrelloni con telo ombreggiante colore *indicare il colore*

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

SCHEMA ALLEGATI







Comune di Modena

**REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO
(REGOLAMENTO DEHORS)**

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale prot. 68542/2016

**REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI
ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO
(REGOLAMENTO DEHORS)**

Articolo 1: Oggetto e finalità.....	2
Articolo 2: Definizioni.....	2
Articolo 3: Individuazione dei periodi di occupazione di suolo pubblico.....	2
Articolo 4: Composizione.....	2
Articolo 5: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche.....	3
Articolo 6: Occupazioni per il consumo sul posto.....	4
Articolo 7: Norme specifiche per il Centro storico.....	4
Articolo 8: Progetti coordinati di arredo urbano o di valorizzazione commerciale.....	6
Articolo 9: Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria.....	6
Articolo 10: Rilascio e rinnovo della autorizzazione o della concessione.....	9
Articolo 11: Modalità di esercizio dell'attività.....	9
Articolo 12: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.....	10
Articolo 13: Danni arrecati.....	10
Articolo 14: Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione.....	10
Articolo 15 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione.....	10
Articolo 16: Sanzioni e misure ripristinatorie.....	11
Articolo 17: Ripristino dello stato dei luoghi.....	12
Articolo 18: Norma di rinvio.....	12
Articolo 19: Disposizioni transitorie e finali.....	12
Articolo 20: Allegati tecnici.....	13

Articolo 1: Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, a carattere temporaneo o permanente, effettuate con strutture esterne (dehors) per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, con le finalità del minore impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.
2. Le tipologie di strutture esterne previste nel presente regolamento sono utilizzate anche per le medesime attività di cui sopra effettuate su suolo privato, ferma restando l'applicazione dell'art. 20.8 del Regolamento urbanistico edilizio (RUE), qualora ve ne siano i presupposti.

Articolo 2: Definizioni.

1. Per strutture esterne si intende l'insieme degli elementi mobili, di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimuovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale od esercizio in cui sono consentiti la somministrazione od il consumo sul posto di alimenti e bevande.
2. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.
3. Per consumo sul posto si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico. Gli esercizi che possono essere autorizzati per il consumo sul posto all'esterno dell'esercizio sono individuati al successivo art. 6.
4. Per occupazione di suolo temporanea e permanente si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (Regolamento TOSAP).

Articolo 3: Individuazione dei periodi di occupazione di suolo pubblico

1. Al fine di poter diversificare le tipologie di occupazione in funzione delle esigenze stagionali, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si individuano due distinti periodi di occupazione nell'anno:
 - a. periodo dal 1 marzo al 15 novembre;
 - b. periodo dal 15 novembre al 28/29 febbraio.
2. Per il consumo sul posto si individua un solo periodo dell'anno, dal 15 aprile al 15 ottobre.

Articolo 4: Composizione.

1. Nell'Allegato A1 al presente Regolamento sono individuati gli Ambiti del territorio comunale, con riferimento ai quali sono indicate le modalità di composizione degli elementi di arredo da impiegarsi, come segue:
 - Ambito 1) Perimetro Centro Storico e ambito di rispetto, Edifici ed aree vincolate, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 42/2004;
 - Ambito 2) Aree Pedonali del Centro Storico;
 - Ambito 3) Perimetro Ambito consolidato prevalentemente residenziale;
 - Ambito 4) Perimetro Ambito consolidato residenziale, produttivo e terziario.
2. Nell'Allegato A2 - Abaco sono definiti e classificati gli elementi delle strutture esterne di cui al precedente articolo 2 e le loro modalità di impiego, come segue:

- A: Pedana modulare
- A1 senza ancoraggi fissi
- B: Delimitazioni e protezioni laterali
- B1 cordone e a balaustra
- B2 pannelli trasparenti fissi bassi e alti
- B3 pannelli trasparenti scorrevoli
- B4 tende a caduta trasparenti in crystalglass
- B5 pannelli trasparenti a scorrere laterali
- C: Coperture di protezione e riparo
- C1 tenda piana avvolgibile a parete / autoportante
- C2 ombrellone a supporto centrale / laterale / sopra e sotto / multiplo
- C3 pergola con tenda estensibile e gazebo
- D: Accessori
- D1 lampade riscaldanti
- D2 base di sostegno
- D3 carrelli e/o mobili su ruote
- E: Arredi mobili:
- E1 sedie in legno / metallo / pcv
- E2 sgabelli in legno / metallo / pcv
- E3 tavolini in legno / metallo / pcv
- E4 panche in legno / metallo

3. I materiali da impiegare, le forme ed i colori sono quelli indicati nell'Abaco. Per quanto non specificato dovranno essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

4. Le modifiche ed integrazioni agli Allegati tecnici A1 e A2 Abaco potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 5: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche.

1. Tutti gli elementi e le strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e, negli Ambiti 1) e 2), non devono essere infissi al suolo pubblico, né entrare in contatto con strutture od altri elementi dell'edificio se vincolato ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004.
2. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; il fronte lineare sull'area pubblica non dovrà essere, di norma, superiore al fronte del pubblico esercizio.
3. L'occupazione effettuata sotto i portici o sui marciapiedi deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, o comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Detti spazi non potranno comunque essere inferiori a m. 2,00 per i portici e m. 1,20 per i marciapiedi. La misura dello spazio libero sotto il portico può essere ridotta qualora la dimensione del portico sia incompatibile, nel rispetto del minimo inderogabile di m. 1,20. Sotto i portici non sono ammessi ombrelloni o altre forme di copertura, ma solo eventuali protezioni laterali.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, qualora l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'ordine, ecc...), dei mezzi pubblici, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate della raccolta rifiuti. Detti spazi non potranno comunque essere di larghezza inferiore a m. 3,50. Sono fatte salve eventuali diverse specifiche valutazioni, adeguatamente motivate, che garantiscano comunque la percorrenza pedonale anche da parte di persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso.
5. Nelle zone con carenze di parcheggi o particolari specifiche necessità di sosta degli autoveicoli, soprattutto in Centro Storico e nelle aree limitrofe, saranno valutate con particolare attenzione, le esigenze di sosta degli autoveicoli anche autorizzando, se del caso, solamente occupazioni limitate al periodo estivo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a (periodo dal 1 marzo al 15 novembre).

6. Le strutture esterne o le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria. La pedana deve assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e le eventuali ispezioni di tombini o caditoie. La superficie di calpestio deve essere antisdrucchiolo, in conformità alle norme vigenti in materia. La quota di imposta del piano di calpestio della pedana non può superare l'altezza di cm. 10 dalla quota stradale; l'altezza massima in gronda non può superare m. 2,40 e al colmo m. 3,50.
7. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili, e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio.
Gli arredi debbono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici ed appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco e garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo di conservazione e produzione della documentazione prevista dalle specifiche norme in materia.
Nel caso di controlli è fatto obbligo di esibire la predetta documentazione.
8. Le protezioni laterali devono essere trasparenti e mobili per un'altezza massima di m. 1,60 nella stagione estiva e di m. 2,20 nella stagione invernale. Sono consentite esclusivamente su tre lati e quelle alte sono consentite esclusivamente nel periodo invernale.
9. Sugli elementi componenti le strutture esterne è ammesso, ove consentito e nei limiti previsti dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, soltanto l'insegna di esercizio (denominazione e/o eventuale logo), di carattere non luminoso. E' consentita una sola insegna.
Non è ammessa pubblicità di imprese terze.

Articolo 6: Occupazioni per il consumo sul posto.

1. Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto:
 - a. gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 1, lett b, D.lgs. 114/1998);
 - b. le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 2 lett. f D.lgs. 114/1998), autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
 - c. le attività di panificazione e produzione prodotti da forno (art. 4 L. 248/2006).
2. L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico può essere rilasciata solo qualora l'impresa non disponga di un'area privata, durante il solo periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. Le occupazioni per il consumo sul posto devono avvenire esclusivamente sul fronte dell'attività ed osservare le prescrizioni di cui al precedente art. 5. La relativa area non può superare il limite di mq 12,5 con utilizzo di semplici arredi costituiti solo da tavoli e sedie di cui all'Abaco - Allegato A2, senza coperture di sorta, né delimitazioni laterali, né pedane sopraelevate rispetto al livello del suolo.
4. Tali occupazioni hanno durata giornaliera, nell'arco temporale compreso tra le ore 10.30 e le ore 22.00. Al termine dell'orario autorizzato o alla chiusura dell'esercizio, devono essere rimosse e custodite in luogo privato.

Articolo 7: Norme specifiche per il Centro storico.

1. Nell'Ambito 1) Perimetro Centro Storico e ambito di rispetto, Edifici ed aree vincolate e nell'Ambito 2) Aree Pedonali del Centro Storico, come perimetrati nell'Allegato A1, oltre alle norme di carattere generale dettate dal Regolamento e a quelle dell'Abaco, si applicano le seguenti regole specifiche.

2. Le occupazioni di suolo pubblico ricadenti nell'art. 10, comma 4, lett g) del D.lgs. 42/2004¹ sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza Belle arti e paesaggio, competente per territorio, ai sensi degli art. 21² e 106³ del medesimo Decreto legislativo.
3. Le occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto di cui al precedente art. 6 e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con soli tavoli, sedie ed ombrelloni, fatto salvo l'uso di materiali, forme e colori indicati nell'Abaco, non sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza in quanto l'allestimento di dette aree non si configura come un intervento diretto sul bene culturale di cui all'art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004. Resta comunque fermo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. predetto, per quanto attiene all'uso dello spazio pubblico.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione, affinché la conservazione degli arredi in orario di chiusura e/o cessazione

1
Articolo 10 - Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
 - a) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
 - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico;
 - c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 12 - Verifica dell'interesse culturale - stralcio

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2
Articolo 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione - stralcio

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

3
Articolo 106 Uso individuale di beni culturali

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
- 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la

dell'attività avvenga in condizioni di decoro e nel rispetto dei luoghi di valenza storico- artistica, essi non dovranno interferire con le strutture murarie e architettoniche degli edifici e la loro conservazione dovrà avvenire con le modalità del minore impatto possibile sui luoghi. Nel progetto allegato alla richiesta si dovranno evidenziare i sistemi di chiusura e sicurezza che dovranno essere leggeri.

Quando possibile, gli arredi dovranno essere ritirati e riposti in spazi e locali nella disponibilità dell'esercizio.

Qualora non sia possibile rimuovere gli ombrelloni, questi dovranno essere chiusi.

4. Le occupazioni nei sottoportici degli edifici, non espressamente vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, o non di proprietà pubblica, conformi all'art. 7, comma 2, non sono soggette ad autorizzazione della Soprintendenza.
5. Nel caso di esercizi ubicati nell'Ambito 2 - Aree Pedonali del centro storico perimetrato nell'Allegato A1 (ed anche nell' Abaco – lettera A2)⁴, l'installazione di protezioni laterali di cui alle lettere B2 e B3 del medesimo Abaco è consentito solo in presenza di specifiche condizioni ambientali che le giustificano, da valutare da parte della Conferenza di servizi di cui successivo art. 9, comma 3.
Nelle medesime aree è possibile aggiungere un'ulteriore espansione esclusivamente con tavoli sedie ed ombrelloni, a carattere temporaneo, per il periodo estivo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a. La collocazione di essa sarà valutata in sede di conferenza di servizi istruttoria, di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, valutando in particolare la compatibilità delle condizioni dei luoghi di cui si propone l'occupazione. In caso positivo, l'occupazione di cui alla prima parte del presente comma (sul fronte dell'esercizio) potrà avere dimensioni massime di m. 2,50 x m. 5,00.
6. E' vietato l'utilizzo di qualunque tipo di fioriera, anche a delimitazione dell'area occupata.
7. Le occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto di cui al precedente art. 6 non sono consentite sugli spazi destinati alla sosta di autoveicoli.

Articolo 8: Progetti coordinati di arredo urbano o di valorizzazione commerciale.

1. Con deliberazione della Giunta comunale, fermo restando il rispetto delle tipologie ammesse negli Ambiti in cui il presente regolamento distingue il territorio comunale, potranno essere approvati specifici progetti coordinati di arredo urbano, che interessino determinate aree o edifici. Analogamente si può procedere nei casi di progetti di valorizzazione commerciale.
2. Il rilascio delle autorizzazioni o concessioni è subordinato alla verifica del rispetto degli atti di approvazione degli specifici progetti.

Articolo 9: Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria.

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande che intenda collocare strutture esterne su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione o concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

migliore conservazione del bene.

⁴Si riporta l'elencazione delle aree pedonali:

Piazza Grande, Piazza della Torre, Via Lanfranco, Calle dei Campionesi, Piazzetta delle Ova, Piazza Mazzini (esclusa carreggiata Nord), Via Emilia Centro 114/A e B, Piazza Matteotti, Via del Voltone (con esclusione dell'intersezione con Via Cerca e Via Ramazzini), Via Pomposa, Via Taglio (tratti compresi fra: Via Nazario Sauro e Via Castelmardo; tra Sant'Agata e via Rismondo; tra via Rismondo e via Falloppia; tra via Battisti e via Torre; tra Coltellini e via dei Lovoletti; tra via dei Lovoletti e Largo San Giorgio), Via Castelmardo (civ. 44 e 46; tratto compreso fra i civ. dal 49 al 99 e area di intersezione con via Cardinal Morone), Largo Sant'Eufemia (dal civ. 22 al civ. 50 per tutto il piazzale), Via Sant'Eufemia (da Corso Duomo a via Leodoino Vescovo), Piazza XX Settembre, Via dello Zono, Via Castellaro (tratto compreso fra Via Scudari e Piazza Grande), Vicolo Forni, Piazzale Redecocca, Largo San Giacomo, Piazzale San Francesco, Calle di Luca (nel tratto compreso tra Via Rua Muro e Viale Vittorio Veneto), Vicolo Coccapani, Vicolo Eremita, Vicolo Grazie, Largo Hannover, Via Del Carmine (dal civ. 1 al civ. 4), Via San Vincenzo (nel tratto compreso tra Via Farini e Via Campanella), Via Farini, Largo San Giorgio, Via Santa Margherita (tratto compreso fra Via Fonteraso e via Del Teatro), Via Goldoni, Via Selmi (da Via Ceretta a Piazza Grande)

2. La domanda, corredata da tutti gli allegati di cui al successivo comma 4, a pena di irricevibilità, deve essere presentata al Settore Economia, Promozione della città, Servizi al cittadino – Servizio Amministrativo – Ufficio Sportello unico attività produttive (SUAP).
Le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente, complete di tutta la documentazione necessaria, utilizzando esclusivamente la piattaforma SuapER, alla quale si accede collegandosi all'indirizzo web <http://suaper.lepida.it/people/>.
L'ufficio SUAP cura l'istruttoria, acquisendo gli apporti tecnici degli uffici competenti.
Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Per i rinnovi è di 30 giorni.
Il procedimento può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per integrazioni della documentazione mancante o per chiarimenti.
3. Il Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico, al fine di valutarne la collocazione, il dimensionamento, le caratteristiche tipologiche e l'impatto, si avvale degli apporti tecnici dei Settori: Pianificazione territoriale e Trasformazioni edilizie, per gli aspetti urbanistico-edilizi e architettonici; Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana, per le problematiche inerenti la collocazione di strutture nel verde pubblico; Ambiente, Protezione civile, Infrastrutture, Mobilità, Sicurezza del territorio, per le problematiche inerenti la mobilità ed il traffico, nonché il rispetto delle norme del Codice della strada, Polizia Municipale e Politiche per la legalità e la sicurezza, per tutto quanto attiene la sicurezza stradale. L'attività di acquisizione degli apporti tecnici si svolge in forma di conferenza di servizi istruttoria, di cui all'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, anche scritta o telematica. I Dirigenti Responsabili dei rispettivi Settori designano un referente competente all'espressione del contributo istruttorio in via definitiva, a ciò delegandolo espressamente.
Nel caso di parchi e giardini il parere del competente Settore comunale sarà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione delle strutture esterne.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Elaborato progettuale in scala 1:100, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile o la pedana viene ad interferire, caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, colori, elementi architettonici;
 - b. Relazione tecnica descrittiva degli elementi di cui al precedente art. 4, oltre alle specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.), posti eventualmente in relazione con i diversi periodi stagionali;
 - c. Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita;
 - d. Autodichiarazione attestante che gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, sono conformi alle vigenti normative (la loro idoneità deve essere attestata da un'idonea documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio);
 - e. Richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 42/2004, della Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio e relativa documentazione, quando necessaria. Nel caso in cui l'Autorizzazione sia già stata acquisita a mezzo del SUAP, devono esserne indicati gli estremi di identificazione (data e numero di protocollo, intestatario);
 - f. Eventuali altre richieste di autorizzazioni o atti di assenso, con relativa documentazione, previste da norme settoriali. Nel caso in cui siano già stati acquisiti, si rinvia a quanto sopra;
 - g. Polizza assicurativa per copertura danni vs. terzi per la parte esterna del pubblico esercizio.
5. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cui al comma 3 del successivo art. 10, deve essere allegata alla richiesta autodichiarazione attestante l'utilizzo delle medesime strutture in precedenza autorizzate e copia della Polizza assicurativa.
Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di arredo, deve essere altresì prodotta una nuova Relazione tecnica.
Qualora unitamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico sia presentata altresì la richiesta di autorizzazione della Soprintendenza o di altra autorizzazione od atto di assenso, si

fa riferimento alle norme in materia di procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR n. 160/2010⁵ e all'art. 38 del DL n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008⁶ e l'art. 17bis della legge n. 241/1990⁷, in quanto applicabile.

6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione o concessione comprenda anche l'installazione di tenda a parete o tenda estensibile ancorata all'edificio, essa deve essere completa anche degli allegati di cui all'art. 42, comma 1, lett. a,b,c,d,e,f, del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico e l'autorizzazione o concessione che verrà rilasciata comprenderà anche l'installazione della tenda, in conformità a quanto disciplinato dal presente regolamento, con validità per il medesimo periodo di riferimento dell'autorizzazione o concessione. Qualora la tenda sia installata su un edificio vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione della Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 42/2004.

⁵Art. 7. Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'art.2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del DL n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.

4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. c) del DL n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

⁶Art. 38. Impresa in un giorno (stralcio - comma 3, lett. h)

... in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

⁷Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche che da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Articolo 10: Rilascio e rinnovo della autorizzazione o della concessione.

1. Conclusa positivamente l'istruttoria, l'autorizzazione o la concessione è rilasciata per il periodo di tempo richiesto e consente l'occupazione del suolo con le strutture esterne autorizzate. La concessione permanente (non inferiore all'anno) è rilasciata fatta salva la diversa composizione della struttura esterna nei due periodi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a. e lett. b., da prevedere nel provvedimento. In tal caso la sua validità massima è di tre anni dalla data di rilascio.
2. La tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico è commisurata al periodo di occupazione, alla dimensione dell'area oggetto di richiesta e si applica la tariffa relativa alla zona in cui è ubicata l'installazione. Si rinvia al regolamento TOSAP e alle deliberazioni della Giunta comunale di approvazione di tributi e tariffe.
3. Alla scadenza del periodo di validità, l'autorizzazione o la concessione di cui al comma 1 può essere rinnovata in forma semplificata, a condizione che siano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate, previa richiesta del titolare che autocertifica tale presupposto e fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio, da verificare anche tramite gli apporti tecnici di cui al precedente art. 9, comma 3. In questi casi anche l'autorizzazione della Soprintendenza, rilasciata ai sensi degli artt. 21 e/o 106 D.lgs. 42/2014, è valida senza limiti di tempo.
4. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato.
5. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Articolo 11: Modalità di esercizio dell'attività.

1. L'area esterna occupata è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti o bevande o al consumo sul posto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Essa non deve essere adibita ad uso improprio, quale ad esempio deposito dell'esercizio o accatastamento degli arredi non utilizzati.
2. Nelle strutture esterne può essere autorizzata temporaneamente attività di spettacolo e intrattenimento nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Nelle strutture esterne è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.
4. Allo scadere dell'orario disposto per la cessazione della somministrazione all'aperto, gli elementi di arredo mobili di cui all'articolo 4, comma 2, lett. E (E1, E2, E3, E4), devono essere resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico. Nel caso di autorizzazione o concessione al consumo sul posto di cui all'art. 6 e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 7, comma 3, i medesimi arredi devono essere rimossi al termine dell'orario consentito e custoditi in luogo privato.
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi accessori di cui alle lettere D (D1, D2, D3) ed E (E1, E2, E3, E4) dell'Abaco, devono essere tassativamente rimossi e custoditi in luogo privato.
6. Gli orari dell'attività di somministrazione all'esterno sono stabiliti con ordinanza del Sindaco o suo delegato⁸.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione o della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura esterna e della pedana e alla rimessa in pristino dell'area occupata.

⁸Attualmente è vigente l'ordinanza prot. n. 172028 del 22/12/2003, che prevede che gli esercizi che effettuano somministrazione all'esterno, in area pubblica o privata, cessino la somministrazione e sgomberino l'area alle ore 24,00; il venerdì e i prefestivi possono cessare e sgomberare alle ore 2,00. Gli esercizi posti sugli assi viari tangenziali e nelle zone prevalentemente industriali possono effettuare gli stessi orari dell'attività svolta all'interno.

Articolo 12: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in uso in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza e di decoro.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione o comunque altri oggetti od elementi non autorizzati e/o non compresi nell'Abaco, o vietati dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione o la concessione per l'occupazione suolo pubblico con strutture esterne e con pedane non costituisce titolo ad effettuare interventi edilizi sull'area occupata, né interventi sull'area verde o potatura delle alberature esistenti.

Articolo 13: Danni arrecati.

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura esterna o la pedana, ovvero in conseguenza della attività in esso svolta, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio. Il Comune rimane indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, nonché di ogni altra norma in materia, ogni danno arrecato al patrimonio pubblico deve essere risarcito in forma specifica a cura dell'esercente autorizzato. In mancanza, il Comune provvede in proprio, con rivalsa delle spese.

Articolo 14: Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione.

1. Come previsto dall'art. 12 Regolamento TOSAP, il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta ad autorizzazione o concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti);
 - c. in caso di utilizzo non continuativo della concessione annuale.
3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione è disposta con apposito provvedimento del Dirigente competente, nel quale è indicato il termine per l'osservanza non soggetto ad interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato. L'atto deve essere notificato all'avente diritto.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione o concessione o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare.
5. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 15 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento TOSAP⁹, l'autorizzazione e la concessione decadono qualora si verifichi una delle ulteriori seguenti situazioni:

⁹Art. 13. Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a. il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato, effettuate da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti;
 - b. mancato pagamento della tassa stabilita e di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d. danni alle proprietà comunali;

- a. perdurante inadempimento a leggi e regolamenti comunali;
 - b. modificazioni delle attrezzature, arredi ed altri elementi mobili autorizzati;
 - c. impianti tecnologici non conformi alla normativa vigente;
 - d. mancata manutenzione che comporta nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o il venir meno le condizioni igienico-sanitarie o il venir meno delle condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2. Nessun rimborso è dovuto nei casi di mancata occupazione per i motivi espressi nel comma 1) ai punti e., f., g., dell'art. 13 Regolamento TOSAP e lett. c e d del presente articolo.

Articolo 16: Sanzioni e misure ripristinatorie.

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, si applicano le sanzioni amministrative, accessorie e tributarie previste dal Regolamento TOSAP – artt. da 41 a 45¹⁰ - e dalle altre norme vigenti.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio a cui l'occupazione è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare senza ritardo, fin dall'atto di accertamento di quanto sopra, lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Autorità competente emette ordinanza di rimozione delle strutture abusivamente installate, indicando un termine non superiore a trenta giorni. In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio. Come previsto dal regolamento TOSAP, ciò comporterà altresì il recupero della

e. mancata occupazione o inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 30 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

f. violazione delle norme di cui all'art.11 e di quelle relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:

a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b. per rinuncia del Concessionario;

c. per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività propria dell'esercizio.

d. per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il Giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

¹⁰ Art. 41. Sanzioni tributarie

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 507/1993.

Art. 42 Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Nuovo Codice della Strada

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

Art.43 Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per quelle indicate al successivo 2° comma, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.200.000 (Euro 619,74) ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689.

2. Le violazioni riguardano:

a. occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;

b mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;

c mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.

3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 44 Sanzione della rimozione delle strutture

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 45 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

tassa non corrisposta e la sospensione per un anno di un'eventuale nuova autorizzazione o concessione che fosse richiesta.

4. Nel caso in cui sia applicata la sanzione della rimozione delle strutture, il materiale rimosso, qualora non ritirato dall'avente diritto, è conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si procede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.
5. Il consumo sul posto in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3, configura la somministrazione di alimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dalla Legge Regionale 14/2003 per l'esercizio di attività sprovviste di autorizzazione.
6. Sono fatte salve altresì le sanzioni previste dalle norme specifiche di settore, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimenti e commercio in sede fissa.

Articolo 17: Ripristino dello stato dei luoghi.

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o concessione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.
2. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, può provvedere in proprio, a spese dell'inadempiente.

Articolo 18: Norma di rinvio.

1. Per le occupazioni di suolo pubblico da ubicare nel perimetro del sito Unesco, si rinvia allo specifico regolamento, in corso di approvazione. Fino alla sua entrata in vigore, le occupazioni di suolo pubblico che ricadono entro il perimetro di cui all'art. 13.23bis del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE sono rinnovate in conformità allo stato legittimato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per la composizione delle occupazioni di suolo pubblico di Piazza XX Settembre e vie limitrofe si rinvia alla specifica disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 8/4/2014 che viene confermata. Per quanto non previsto dalla predetta deliberazione o non più compatibile, si applica il presente Regolamento. Dovrà essere mantenuta unitarietà ed omogeneità di materiali, colori, strutture ed arredi.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico.

Articolo 19: Disposizioni transitorie e finali.

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del precedente art. 18, le autorizzazioni e concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere rinnovate, in conformità allo stato legittimato, cioè a condizione che siano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate, con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 3, e fino alla scadenza del termine di cui al sottoesteso comma 2.
2. In tutti i casi di nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico e di modifiche sostanziali e sostituzioni di quelle esistenti, si applica il presente regolamento.
3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento, tutte le strutture esistenti devono conformarsi alle presenti norme.
4. Tutte le vigenti norme comunali che risultino in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

Articolo 20: Allegati tecnici.

1. Costituiscono allegati tecnici del presente Regolamento:
 - a. Allegato A1 - Identificazione degli ambiti del territorio comunale;
 - b. Allegato A2 - Abaco di strutture, attrezzature e arredi da esterno per le occupazioni dei pubblici esercizi.
2. Le modifiche agli allegati tecnici sono disciplinate nel precedente art. 4.

REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO
ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO


ALLEGATO A1

IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI

Legenda

- [1] Suolo pubblico del centro storico, ambito di rispetto, edifici ed aree vincolate (Dlgs 42/2004)
- [2] Aree pedonali del Centro Storico
- [3] Suolo pubblico in ambito consolidato, prevalentemente residenziale
- [4] Suolo pubblico in ambito consolidato residenziale, produttivo e terziario
- Edifici vincolati: Dlgs 42/2004
- Perimetro zona Sito UNESCO

Tavola elaborata dall'Ufficio Cartografia - disegno in scala 1:20.000





**Comune
di Modena**

**REGOLAMENTO DELL' OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO
ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO
SUL POSTO**

ALLEGATO A2

**ABACO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E
ARREDI DA ESTERNO PER LE OCCUPAZIONI
DEI PUBBLICI ESERCIZI**

1: Ambiti di riferimento per modalità d'impiego di attrezzature e arredi

1.1 Suolo pubblico del centro storico, ambito di rispetto, edifici e aree vincolate Dlgs 42/2004

1.2 Aree pedonali del centro storico

2: Colorazioni di riferimento per le attrezzature

3: Attrezzature e arredi

A: Pedana modulare

A1 senza ancoraggi fissi

B: Delimitazioni e protezioni laterali

B1 cordone / balaustra

B2 pannelli trasparenti fissi bassi / alti

B3 pannelli scorrevoli o mobili

B4 tende a caduta trasparenti in "*crystalglass*"

B5 pannelli trasparenti a scorrere laterali

C: Coperture di protezione e riparo

C1 tenda piana avvolgibile a parete / autoportante

C2 ombrellone a supporto centrale / laterale / sopra e sotto / multiplo

C3 pergola con tenda estensibile / gazebo

D: Accessori

D1 lampade riscaldanti

D2 base di sostegno

D3 carrelli e/o mobili su ruote

E: Arredi di base mobili:

E1 sedie in legno / metallo / plastica (pvc), tessuto

E2 sgabelli in legno / metallo / plastica (pvc)

E3 tavolini in legno / metallo / plastica (pvc), laminato, impilabili

E4 panche in legno / metallo

1) Ambiti di riferimento per modalità d'impiego per attrezzature e arredi

CARTOGRAFIA ALLEGATO A1

LEGENDA

1 Suolo pubblico del centro storico, ambito di rispetto, edifici ed aree vincolate (Dlgs 42/2004)

2 Aree pedonali del centro storico

3 Suolo pubblico in ambito consolidato, prevalentemente residenziale


4 Suolo pubblico in ambito consolidato residenziale, produttivo e terziario

1.1) Suolo pubblico del centro storico, ambito di rispetto, edifici e aree vincolate Dlgs 42/2004



 Suolo pubblico del centro storico e ambito di rispetto

 Edifici vincolati Dlgs 42/2004

 Perimetro zona sito Unesco

1.2) Aree pedonali del centro storico



2) Colorazioni di riferimento per le attrezzature

Tabella colori di riferimento dei telai di strutture verticali e protezioni laterali:

RAL 1015		BIANCO AVORIO CHIARO
RAL 6020		VERDE CROMO
RAL 7030		GRIGIO PIETRA
RAL 7016		GRIGIO ANTRACITE
RAL 8004		MARRONE RAME
RAL 8007		MARRONE CAMOSCIO
RAL 9006		ALLUMINIO E/O ACCIAIO SPAZZOLATO
RAL 9007		ALLUMINIO E/O ACCIAIO SPAZZOLATO

Tabella colori di riferimento della tela di tende e ombrelloni:

		CANAPA - C
		GRIGIO CHIARO - GC
		SABBIA - S
		MARRONE - M
		TERRACOTTA - TC
		ROSSO BRUNO - RB

3) Attrezzature e arredi

* Le fotografie sono allegate a titolo esemplificativo e non prescrittivo



A) Pedana modulare

- senza ancoraggi fissi


Pedana con supporti regolabili, senza ancoraggi fissi al suolo, per l'esclusivo livellamento del piano di calpestio, altezza massima da terra cm 10. *

Ambito


1	2	3	4
X	X	X	X




Pedana di livellamento senza marciapiede




Pedana di livellamento con marciapiede



Pannelli in legno multistrato con metallo, eventuale trattamento antiscivolo



Pedana con piano inclinato all'interno per accesso disabili



Tavolato in legno, laminato, (no gomma, moquette o linoleum)

* N.B. Deve essere garantito l'accesso ai disabili con livellamento al marciapiede o piano inclinato all'interno della pedana.


B) Delimitazioni e protezioni laterali

- cordone

Impiego di piantane mobili in legno o metallo con cordone per l'esclusiva delimitazione dell'area di occupazione

Ambito


1	2	3	4
X	X	X	X




- balaustra

Installazione sulla pedana di ringhiere in metallo h.max m.1 per l'esclusiva protezione dalla strada e/o dai posti auto. *


1	2	3	4
X	X	X	X




metallo verniciato con tinta ferromicacea



ghisa o ferrobattuto verniciato con tinta ferromiccea



metallo verniciato con tinta ferromiccea



ghisa o ferrobattuto verniciato con tinta ferromiccea



* E' vietato il tamponamento con pannelli trasparenti in plexiglass


- pannelli trasparenti fissi bassi

Installazione su max 3 lati di pannelli di protezione trasparenti in vetro o plexiglass, con telaio di disegno semplice in metallo di colore opaco, privi di zoccolatura, con bordo superiore rettilineo h.MAX 1,60

*

Ambito

1	2	3	4
X	X	X	X




- * In ambito 2 solo installazione in specifiche condizioni ambientali
- * Ambiti 1 e 2 VIETATO l'uso di pannelli in plexiglass

- pannelli trasparenti fissi alti

Installazione su max 3 lati di pannelli di protezione trasparenti in vetro o plexiglass, i paramenti dovranno essere rettilinei e senza proposte di forme incongrue o arbitrarie, il tutto come sopra, h. MAX 2,20

1	2	3	4
			X



B3


- pannelli scorrevoli o mobili

Installazione su max 3 lati di pannelli di protezione trasparenti in vetro o plexiglass, con parte scorrevole, privi di zoccolatura con telaio e guide di disegno semplice in metallo, i paramenti dovranno essere rettilinei e senza proposte di forme incongrue o arbitrarie
 H MAX chiuso 160 cm. H MAX sollevato 220 cm.

*

Ambito

1	2	3	4
X	X	X	X





*In ambito 2 solo in specifiche condizioni ambientali

B4

- tende a caduta trasparenti in "cristalglass"

"Cristalglass" avvolgibile su telaio (PVC trasparente) H. max 220 cm.

1	2	3	4
		X	X



Guide laterali in profili metallici




- pannelli trasparenti a scorrere laterali

Vetrate laterali scorrevoli a pacchetto ad impacchettamento H MAX. 220 cm.

Ambito

1	2	3	4
			X




C) Coperture di protezione e riparo

- tenda piana avvolgibile a parete

Installazione a parete di tenda piana a falda unica o su supporto proprio a falda unica estensibili, telaio di supporto in metallo copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di tela in plastica (pvc): installazione a parete sopra vetrina/e d'esercizio, altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40; i tendoni su edifici vincolati sono da autorizzare con art. 21.

Ambito


1	2	3	4
X	X	X	X



- tenda piana avvolgibile a parete

Come sopra ma tenda solo sulla facciata della vetrina

1	2	3	4
X	X	X	X




- tenda piana avvolgibile autoportante

Installazione di tenda autoportante a doppia falda estensibili, telaio di supporto in metallo copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di tela in plastica (pvc), installazione su supporto in metallo a falda doppia, altezza massima alla sommità ml. 3,50, alla gronda altezza max ml. 2.40, i tendoni su edifici vincolati sono da autorizzare con art. 21.

Ambito


1	2	3	4
		X	X



- tenda piana avvolgibile autoportante

Come sopra ma a falda unica autoportante, altezza massima alla sommità ml. 3,50.

1	2	3	4
		X	X




- ombrellone supporto centrale

Struttura di supporto in legno sottostante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max alla sommità ml 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;

Ambito


1	2	3	4
X	X	X	X



- ombrellone supporto laterale sopra

Struttura di supporto in legno sovrastante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max alla sommità ml 3.50, altezza alla gronda max ml. 2.40, esclusivamente con chiusura a pantografo in centro storico.

1	2	3	4
X	X	X	X





- ombrellone supporto laterale sotto

Struttura di supporto in legno sottostante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max alla sommità ml 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;

Ambito

1	2	3	4
		X	X


larghezza del fronte della vetrina
o dell'area autorizzata



- ombrellone multiplo

Struttura di supporto in legno sottostante il telo di copertura, copertura quadrata o rettangolare in tela impermeabile, divieto di impiego di tela in plastica (pvc), altezza max ml 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;

1	2	3	4
		X	X





- pergola con tenda estensibile

Installazione su supporto proprio in metallo colore opaco, con chiusura estensibile a parete su montanti mobili, altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;

Ambito

1	2	3	4
			X




- gazebo



Moduli a pianta quadrata con montanti in metallo verniciato per appoggio con zavorra o altro fissaggio temporaneo a terra, struttura di copertura a piramide o piana, in metallo con tela impermeabile o plastica (pvc), escluso l'impiego di teli o altra chiusura laterale
 altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;

Ambito



1	2	3	4
			X




PIANTA



PROSPETTO



PROSPETTO



D) Accessori


D1

- lampade riscaldanti


Impiego per occupazione stagionale invernale di lampade riscaldanti a raggi infrarossi o catalitiche installate su supporto proprio o sulla struttura di copertura

Ambito


1	2	3	4
X	X	X	X



NO elementi illuminanti fissi



NO elementi riscaldanti fissi




D2

- base di sostegno

Palo centrale in legno, o metallo, piastra mobile in metallo o cemento, tazza di alloggiamento infisso al suolo, montante mobile, appoggio su piastra mobile in metallo o cemento

1	2	3	4
X	X	X	X



- carrelli e/o mobili su ruote

Mobili e/o carrelli su ruote, per esterno, devono essere smontabili e facilmente rimovibili

*

Ambito

1	2	3	4
		X	X



* E' vietato l'uso di frigoriferi e banchi refrigeranti

E) Arredi di base mobili:

- sedia in legno

Sedie pieghevoli in legno o con struttura in metallo e sedile e schienale in legno, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli

Ambito



1	2	3	4
X	X	X	X



- sedia in metallo

Sedie impilabili con struttura in metallo con seduta in legno, plastica (pvc) singola e/o schienale e/o braccioli

1	2	3	4
X	X	X	X





- sedia in metallo e plastica (pvc)

Sedie impilabili o pieghevoli, con struttura in metallo con seduta in plastica (pvc) singola e/o schienale e/o braccioli

Ambito

1	2	3	4
		X	X



- sedia in legno o metallo e tessuto

Sedie pieghevoli tipo "regista" interamente in legno oppure con struttura in metallo e sedile/schienale in tessuto, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli

1	2	3	4
X	X	X	X



- sgabelli in legno

Sgabelli alti , in legno o legno e tessuto, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli

Ambito

1	2	3	4
X	X	X	X



- sgabelli in metallo, legno o plastica (pvc)

Sgabelli alti , in metallo o plastica (pvc), con seduta singola e/o schienale e/o braccioli

1	2	3	4
		X	X



- tavolini in legno

Tavolini pieghevoli con struttura in metallo o legno e piano in legno .

Ambito




1	2	3	4
X	X	X	X



- tavolini in metallo, plastica (pvc), laminato

Tavolini pieghevoli o a pide centrale con struttura in metallo o in plastica (pvc), piano in laminato o plastica (pvc) o metallo .

1	2	3	4
X	X	X	X



- tavolini impilabili

Tavolini impilabili, con struttura in metallo o in plastica (pvc), piano in laminato o plastica (pvc) o metallo .

Ambito

1	2	3	4
		X	X



- panche in legno

Panche e cassapanche in legno, con struttura in legno o metallo, chiusa lateralmente in parte o interamente

Ambito

1	2	3	4
X	X	X	X



- panche in metallo

Panche e cassapanche in metallo, chiusa lateralmente in parte o interamente

1	2	3	4
X	X	X	X

